SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 giugno 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione autonoma Valle d'Aosta

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2023.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 dell'8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonché del termine indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021 «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, recante la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione

obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate»; nonché, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari»;

Visto il decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022 «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2023, recante la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*; l'art. 2 e l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerata l'esigenza di prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325 (di cui al codice doganale 1006);

b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto *c)* con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto *c)*;

e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2.

Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:

a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;

b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»;

c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate»;

e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 110

24A02875

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2024.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Clementine di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - L 322 del 25 novembre 1997;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Calabria competente per territorio circa la richiesta di modifica e a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, tenutasi il giorno 14 maggio 2024 a Corigliano Rossano (CS);

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» così come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 24 maggio 2024

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CLEMENTINE DI CALABRIA IGP

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» è riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti *cultivar*: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune», «Hernandina».

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;

forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;

calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4-3-2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 *mm)*;

polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;

percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%;

semi: assenti o di numero esiguo;

tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.

Non è ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:

a) Provincia di Reggio Calabria:

Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;

b) Provincia di Catanzaro:

Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;

c) Provincia di Cosenza:

Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;

d) Provincia di Vibo Valentia:

Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato;

e) Provincia di Crotone:

Cirò Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della IGP «Clementine di Calabria» hanno un contenuto di limo ed argilla inferiore o uguale al 70% e con un contenuto in calcare attivo non superiore al 15%.

Le pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo di 1.000 piante, per i sesti dinamici ad alta densità.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla «chioma piena», con disposizione delle piante in funzione del relativo sesto d'impianto.

Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.

La produzione unitaria massima commercializzabile è di 35.000 kg ad ettaro per tutte le *cultivar* ammesse, relativamente ai calibri di cui all'art. 2.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 2°C e 7°C. I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si è diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo *habitat* naturale. La produzione delle clementine è fortemente dipendente dalle condizioni pedo-climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipico dell'area geografica in oggetto, il frutto è in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

L'organismo di controllo è Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 - Bologna - Italia; tel. +39 051-649.48.36; fax +39 051-649.48.13; info@checkfruit.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sulle confezioni dovrà essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

È consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.

24A02898

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 maggio 2024.

Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'articolo 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2023, la cui entrata in vigore è fissata dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato che è emersa la necessità di integrare le tipologie di grassi utilizzabili per i prodotti di cui ai criteri ambientali riportati ai paragrafi n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto 6 novembre 2023, al fine di incrementare la gamma di prodotti forniti nelle macchine distributrici di alimenti, nonché, per maggiore chiarezza, di differenziare, all'interno del citato paragrafo

n. 2.2.2.9, le tavolette di cioccolato dalle altre tipologie di merende dolci;

Ritenuto, quindi, necessario effettuare le suddette integrazioni ai criteri ambientali n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 6 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023

1. La parola «Allegato» è sostituita dalla seguente: «Allegato 1».

2. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack) salate», al primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole» sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

3. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci» è sostituito dal seguente:

«2.2.2.9 Merende (snack) dolci

a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad iniziative *multistakeholder* quali il *Fairtrade Labelling Organizations* (FLO-cert), il *World Fair Trade Organization* (WFTO).».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

24A02900

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HiCONNECTS» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5715/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche».

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regola-

mento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi.

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.).

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, direzione generale dell'internazionalizzazione e della Comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali.

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319.

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario.

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'Esperto economico finanziario.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca».

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3875 del 15 marzo 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della partnership europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319.

Visto il d.d. prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *Partnership Europee* previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei.

Vista la *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT *JU)* istituita con regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021.

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea KDT JU pubblicato il 16 dicembre 2021 e con scadenza il 27 aprile 2022 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani.

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 2205 del 22 giugno 2022.

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della *JU KDT*, con decisione KDT PAB 2022.14 del 25 novembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*HiCONNECTS - Heterogeneous Integration for Connectivity and Sustainability*», avente come obiettivo quello di supportare le principali sfide sociali e industriali sviluppando soluzioni tecnologiche di base di integrazione eterogenea per cloud ed edge computing wireless/cablati ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni per risolvere la trasmissione di dati *Internet of Things* sulla retee con un costo complessivo pari a euro 2.141.820,00.

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*HiCONNECTS*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Milano

HORSA S.p.a.

Active Technologies S.r.l.

Vista la procura notarile rep. n. 38864 in data 29 settembre 2023 a firma del dott. Domenico Damascelli notaio in Bologna, con la quale il Sig. Collinelli Cesare Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Horsa S.p.a., e il sig. Pellati Paolo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della *Active Technologies* S.r.l., conferiscono procura al legale rappresentante *pro tempore* del Politecnico di Milano in qualità di soggetto Capofila.

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «HiCONNECTS».

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex*-ante da parte dell'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. acquisita in data prot. MUR n. 5106 in data 9 aprile 2024.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «HiCONNECTS» per un contributo complessivo pari ad euro 599.997,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «HiCONNECTS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 599.997,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere

dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura del 80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1513

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A02873

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «OPEVA» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5716/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche».

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi.

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.).

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali.

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319.

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario.

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale

e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'Esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca».

Considerato che il regolamento della commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 3875 del 15 marzo 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319.

Visto il dd prot. n. 3968 in data 21 marzo 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appositi bandi gestiti dalle *Partnership* europee previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei.

Vista la *partnership* europea *Key Digital Technologies Joint Undertaking* (KDT JU) istituita con regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021.

Visto il bando transnazionale lanciato dalla Partnership europea KDT JU pubblicato il 16 dicembre 2021 e con scadenza il 27 aprile 2022 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani.

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 2205 del 22 giugno 2022.

Vista la decisione finale della *Public Authorities Board* della JU KDT, con decisione KDT PAB 2022.14 del 25 novembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «OPEVA - *OPtimization of Electric Vehicle Autonomy*», avente come obiettivo l'esplorazione dei benefici che possono essere ottenuti dall'interazione fra i molteplici attori coinvolti nella moderna «esperienza di mobilità» al fine di ottimizzare l'autonomia dei veicoli elettrici in un mondo moderno che richiede anche di considerare sostenibilità ed ottimizzazione delle risorse con un costo complessivo pari a euro 1.838.384,00.

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «OPEVA» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Perugia;

Università degli studi di Parma;

Flash Battery srl;

Luna Geber Engineering srl;

Alke' srl;

Vista la procura notarile rep. n. 4076 in data 27 giugno 2023 a firma del dott. Alberto de Torres notaio in Parma, con la quale il prof. Paolo Andrei legale rappresentante dell'Università degli studi di Parma, conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia in qualità di soggetto capofila.

Vista la procura notarile rep. n. 2261 in data 1° febbraio 2023 a firma della dott.ssa Valentina Cosenza notaio in Bagnolo in Piano, con la quale il sig. Marco Righi presidente del CA e legale rappresentante della Flash Battery srl, conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia in qualità di soggetto capofila.

Vista la procura notarile rep. n. 27879 in data 26 aprile 2023 a firma della dott.ssa Grazia Cherubini notaio in Castiglione del Lago, con la quale il sig. Luca Roselli legale rappresentante della Luna Geber Engineering srl, conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia in qualità di soggetto capofila.

Vista la procura notarile rep. n. 78543 in data 24 gennaio 2023 a firma del dott. Lorenzo Todeschini Premuda notaio in Padova, con la quale il sig. Salvan Lamberto Presidente del CA e legale rappresentante della Alke' srl, conferisce procura al prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia in qualità di soggetto capofila.

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «OPEVA».

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.

Vista l'istruttoria relativa alla fase *ex-ante* da parte dell'istituto convenzionato Agenzia Invitalia Spa acquisita in data prot. MUR n. 5112 in data 9 aprile 2024.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «OPEVA» per un contributo complessivo pari ad euro 599.434,40.

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «OPEVA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 599.434,40 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura del 80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1518

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-dellacomunicazione_48.html

24A02874

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 aprile 2024.

Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato COM, il quale prevede, in particolare, agli articoli:

- 161, comma 1-*bis*, che «l'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare»;

- 161-*bis*, comma 1, che «per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive»;

- 174-*bis* e al Libro IV Titolo VIII, Capi I, II, III, e IV, disposizioni in materia di organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973»;

Visti gli articoli 1 e 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», i quali prevedono principi generali dell'attività amministrativa e l'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il Libro IV – Titolo VIII, Capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani»;

Vista la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, n. 2), 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che prevedono i comparti di specialità delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto l'art. 19, comma 1-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede la ridenominazione del «Comando carabinieri per la tutela ambientale e transizione ecologica» in «Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 11 novembre 1986 relativo all'istituzione del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»;

Visti gli articoli 5 e 6 del «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa», approvato con decreto del Ministro della difesa 23 marzo 2018, i quali disciplinano il conflitto d'interessi e l'obbligo d'astensione;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 «Piano nazionale anticorruzione 2019», parte III, paragrafo 1.4, in riferimento al conflitto d'interessi;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Ministero della difesa, annesso 5, paragrafo 10, relativamente alle misure di disciplina del conflitto d'interessi;

Considerato che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel disciplinare i comparti di specialità delle Forze di polizia, ha attribuito all'Arma dei carabinieri quello della «sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare», anche in ragione dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato disciplinato dal medesimo provvedimento;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno, datato 15 agosto 2017, ha stabilito le modalità di esercizio dei comparti di specialità in termini di esclusività o preminenza, prevedendo per l'Arma la competenza, in via «esclusiva» in ambito forestale, nonché «preminente» nei settori ambientale e agroalimentare;

Considerato che le attribuzioni in materia di tutela ambientale, già conferite al Corpo forestale dello Stato dalle disposizioni normative soprariportate, sono state devolute all'Arma dall'art. 7, comma 2, lettera *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *u)*, del decreto legislativo 177 del 2016, con riferimento alla salvaguardia delle aree naturali protette, delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale ed internazionale, del patrimonio faunistico, degli ecosistemi e del territorio, delle specie di flora e fauna in via di estinzione e con il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti ed all'inquinamento delle acque;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle competenze del personale ispettivo e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive,

Decretano:

Art. 1.

Competenze del personale ispettivo

1. Il personale ispettivo di cui all'art. 161-*bis* del COM, ferme restando le competenze dei militari effettivi al Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica o al Comando carabinieri per la Ttutela forestale e dei parchi o, comunque, appartenenti al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 821, comma 1, lettera *b)* e 2212-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, del COM, nonché fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, svolge gli interventi ispettivi caratterizzati da ulteriori e qualificate capacità di verifica nei seguenti settori, con riferimento a quelli per cui ha conseguito la specifica formazione di cui all'art. 161-*bis*, comma 2, del COM:

a. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;

b. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ecosistema forestale, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore, con particolare riguardo all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell'equilibrio ecologico, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;

d. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;

e. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 318-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h. vigilanza, prevenzione e repressione attinente al rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 2.

Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva

1. L'attività ispettiva è svolta in conformità:

a. alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché ai «Piani nazionali anticorruzione» dell'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto applicabili, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e alla normativa discendente;

b. al criterio di rotazione del personale ispettivo nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento;

c. al rispetto dell'obbligo di astensione in caso di presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'amministrazione provvede alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 aprile 2024

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024
Difesa, fog. n. 1855

24A02901

DECRETO 29 maggio 2024.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/242 della Commissione del 27 settembre 2023, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018, 1° luglio 2019, 29 settembre 2021 e 9 giugno 2023 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2024/242;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2024

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese e del made in italy
URSO

ALLEGATO

Elenco dei materiali di armamento

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende i “materiali di armamento/prodotti per la difesa” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e recepisce le modifiche recate dalla Direttiva (UE) 2024/242 all’elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di *Wassenaar* sul controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG) e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.
L’elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell’Intesa di *Wassenaar*.
I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo, a cui l’Italia partecipa, sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l’indicazione in parentesi dell’Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all’elenco UE dei prodotti a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.821/2021 del 20 maggio 2021.
I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2 della legge n.185 del 1990, sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie del presente elenco in cui sono ricompresi: Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche - Categorie 7 e 21

a) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento - Categorie 1, 3, 16 e 21
b) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento - Categorie 2, 3, 16 e 21
c) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri - Categorie 4, 16 e 21
d) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare - Categorie 6, 16 e 21
e) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti - Categorie 9 e 21 per uso militare
f) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare - Categorie 10, 16 e 21
g) Polveri, esplosivi, propellenti - Categorie 8 e 21
h) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare - Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
l) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare - Categorie 13 e 21
m) Materiali specifici per l’addestramento militare - Categorie 14 e 21
n) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - Categorie 18, 21, 22
o) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare - Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Nota 1 *I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione allegata (Definizioni dei termini usati nel presente elenco).*

Nota 2 *In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS (Chemical Abstracts Service). L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS differenti.*

CAT[1]1 **Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

Nota Il punto CAT1 non si applica a:

a. alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni fittizie e incapaci di scaricare un proiettile;
b. alle armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
c. alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
d. alle 'armi da fuoco disattivate'.

Nota tecnica

Una 'arma da fuoco disattivata' è un'arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo irreversibile le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto CAT1.a. non si applica:

a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2 ;
e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
1. macellazione di animali domestici; o
2. sedazione di animali.

---

(1) Categoria.

CAT1 (*segue*)

b. armi ad anima liscia come segue:
   1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
   2. altre armi ad anima liscia, come segue:
      a. armi completamente automatiche;
      b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
         Nota *Il punto CAT1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2 .*

   Nota *Il punto CAT1.b. non si applica:*
      a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
      b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
      c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
      d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
         1. macellazione di animali domestici;
         2. sedazione di animali;
         3. test sismici;
         4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
         5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).
         NB: *Per gli inibitori cfr. il punto CAT4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. accessori progettati per le armi di cui ai punti CAT1.a., CAT1.b. o CAT1.c. come segue:
   1. caricatori staccabili;
   2. soppressori o attenuatori di rumore;
   3. 'affusti';
      Nota tecnica
      Ai fini del punto CAT1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.
   4. soppressori di bagliore;
   5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
   6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

CAT2 **Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;

Nota 1 *Il punto CAT2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.*

CAT2 a. (*segue*)

<u>*Nota 2*</u> *Il punto CAT2.a. non si applica alle armi come segue:*
a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; <u>o</u>
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);
<u>*NB*</u>: *Per gli inibitori cfr. il punto CAT4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*
f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
1. lanciatori di contenitori fumogeni;
2. lanciatori di bombole di gas;
3. lanciatori di materiali pirotecnici;
<u>*Nota*</u> *Il punto CAT2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.*

c. accessori, appositamente progettati per le armi di cui al punto CAT2.a., come segue:
1. congegni di mira e supporti per congegni di mira, appositamente progettati per uso militare;
2. dispositivi di riduzione di vampa;
3. supporti;
4. caricatori staccabili;

d. non utilizzato dal 2019.

CAT3 **Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati**:
a. munizioni per le armi di cui ai punti CAT1, CAT2 o CAT12;
b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto CAT3.a. .
<u>*Nota 1*</u> *I componenti appositamente progettati di cui al punto CAT3 comprendono:*
a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

CAT3 b. (*segue*)

<u>Nota 2</u> *Il punto CAT3.a. non si applica:*
a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a stella) prive di proiettile;
b. alle munizioni fittizie con bossolo forato;
c. ad altre munizioni a salve e fittizie, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; <u>o</u>
d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o fittizie, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

<u>Nota 3</u> *Il punto CAT3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:*
a. segnalazione;
b. allontanamento volatili; o
c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

CAT4 **Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

<u>N.B.1</u>: *Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto CAT11.*

<u>N.B.2</u>: *Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto CAT4.c..*

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi prodotti), appositamente progettati per uso militare;

<u>Nota</u> *Il punto CAT4.a. comprende:*
a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. ugelli di #missili o razzi e ogive dei veicoli di rientro.
<u>N.B.</u>: *per le munizioni per lanciagranate o le munizioni a mitraglia per armi o lanciatori di cui ai punti CAT1 o CAT2 e per le submunizioni appositamente progettate per munizioni, cfr. il punto CAT3.*

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per ‘attività’ relative a quanto segue:
a. i prodotti di cui al punto CAT4.a.; o
b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

<u>*Nota tecnica*</u>

Ai fini del punto CAT4.b.2. il termine ‘attività’ si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all’accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all’inganno, all’interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all’interruzione o all’eliminazione.

<u>Nota 1</u> *Il punto CAT4.b. comprende:*
a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas;
b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

<u>Nota 2</u> *Il punto CAT4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.*

CAT4 (*segue*)

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

<u>Nota</u> *Il punto CAT4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:

1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

b. sistemi di contromisure;

c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d. installati su un «aeromobile civile» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o

b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e

3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.

CAT5 **Apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, come segue:

1. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio;
2. apparecchiature di individuazione, riconoscimento o identificazione;
3. apparecchiature di fusione dati o per l'integrazione dei sensori;

c. apparecchiature di contromisura per i prodotti di cui ai punti CAT5.a. o CAT5.b.;

<u>Nota</u> *Ai fini del punto CAT5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.*

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i prodotti di cui ai punti CAT5.a., CAT5.b. o CAT5.c. .

CAT6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**

<u>NB</u>: *Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto CAT11.*

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

<u>Nota 1</u> *Il punto CAT6.a. comprende:*

a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto CAT4;

b. veicoli corazzati;

c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi;

e. rimorchi.

CAT6 a. (*segue*)

Nota 2 *La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto CAT6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:*

a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio per serbatoi di carburante o cabine di guida);
c. speciali rinforzi o supporti per armi;
d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
   1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ [2] 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti»;
      b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, anche per veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
      c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
      d. progettati o modificati come fuoristrada;
   2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto CAT6.b.1.; e
      b. atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti».

NB: *Cfr. anche punto CAT13.a.*

Nota 1 *Il punto CAT6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.*

Nota 2 *Il punto CAT6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. sono stati fabbricati prima del 1946;
b. non posseggono i prodotti di cui al presente allegato e sono stati fabbricati dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
c. non incorporano le armi di cui al punto CAT1, CAT2 o CAT4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

CAT7 **Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:**

a. «agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
   1. agenti nervini per guerra chimica:
      a. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
         Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
         Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

[2] National Institute of Justice (USA), responsabile della definizione delle norme.

CAT7 b. 1. (*segue*)

b. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA):O-etil N,N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2. agenti vescicanti per guerra chimica:
   a. ipriti allo zolfo, quali:
      1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
      2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
      3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
      4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
      5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
      6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
      7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
      8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
      9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

   b. lewisiti, quali:
      1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
      2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
      3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

   c. ipriti all'azoto, quali:
      1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
      2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
      3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
   a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
   a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

   b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));

   c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
      1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
         DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

      2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

         QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

CAT7

c. (segue)
   3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
   4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
   1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
   2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
   3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
   4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
   5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
   6. N-Nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9);

   Nota 1 *Il punto CAT7.d. non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.*

   Nota 2 *Il punto CAT7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.*

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
   1. materiali o agenti di cui al punto CAT7.a., CAT7.b. o CAT7.d.; o
   2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto CAT7.c.;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
   1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto CAT7.a., CAT7.b. o CAT7.d., e loro componenti appositamente progettati;
   2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto CAT7.a. o CAT7.b. e loro componenti appositamente progettati;
   3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto CAT7.a. o CAT7.b.;

   Nota *Il punto CAT7.f.1. comprende:*
   a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
   b. gli indumenti protettivi.

   NB: *Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto CAT7.a., CAT7.b. o CAT7.d., e loro componenti appositamente progettati;

   Nota *Il punto CAT7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.*

   NB: *Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

CAT7 (*segue*)

h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto CAT7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto CAT7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui al punto CAT7.i.1., come segue:
   a. «vettori di espressione»;
   b. virus;
   c. colture di cellule.

Nota 1 *I punti CAT7.b. e CAT7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:*

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso;
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso;
e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f. non utilizzato dal 2004;
g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

Nota 2 *Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti CAT7.h. e CAT7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).*

CAT8 **«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:**

N.B. 1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

N.B. 2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto CAT4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

Note tecniche

1. *Ai fini del punto CAT8, eccetto il punto CAT8.c.11. o CAT8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto CAT8.*
2. *Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto CAT8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).*
3. *Ai fini del punto CAT8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.*

a. «esplosivi», come segue, e relative 'miscele':
   1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
   2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
   3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
   4. CL-20 (HNIW o esanitroesaazaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci CAT8.g.3. e g.4. per i relativi «precursori»);
   5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
   6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX-7) (CAS 145250-81-3);
   7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
   8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
   9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
   10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
   11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
   12. furazani, come segue:
       a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
       b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
   13. HMX e derivati (cfr. anche CAT8.g.5. per i relativi «precursori»), come segue:
       a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
       b. difluoroamminati analoghi di HMX;
       c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
   14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

CAT8 a. (*segue*)

15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
    a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazolo);
    b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
    c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
    d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
    e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
    a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
    b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche CAT8.g.7. per i relativi «precursori»);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
    a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
    b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto CAT8.g.6. per i relativi «precursori»);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto CAT8.g.2. per i relativi «precursori»);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
    a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
    b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
    a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
    b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
    c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

CAT8 a. 32. (*segue*)

- d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
- e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
- f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
- g. non utilizzato dal 2010;
- h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
- i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
- j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33. «esplosivi» non elencati altrove nel punto CAT8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
    - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazine, come segue:
    - a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
    - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70°C) e 373 K (100°C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina) (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5);
43. TKX-50 (diidrossilammonio 5,5'-bistetrazolo-1,1'-diolato);

Nota *Il punto CAT8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.*

Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto CAT8.a.

b. «propellenti», come segue:

1. qualsiasi «propellente» solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
    - a. 240 secondi per i «propellenti» non metallizzati non alogenati;
    - b. 250 secondi per i «propellenti» non metallizzati alogenati; o
    - c. 260 secondi per i «propellenti» metallizzati;

CAT8 b. (*segue*)

2. non utilizzato dal 2013;
3. «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 kJ/kg;
4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 MPa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21°C);
5. «propellenti» a doppia base, colati in stampo, modificati con elastomeri (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (- 40°C);
6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui al punto CAT8.a.;
7. «propellenti», non contemplati altrove nel presente allegato, appositamente progettati per uso militare;

c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro 'miscele':

1. combustibili per «aeromobili» appositamente concepiti per uso militare;

   Nota 1 *Il punto CAT8.c.1 non si applica ai seguenti combustibili per «aeromobili»: JP-4, JP-5 e JP-8.*

   Nota 2 *I combustibili per «aeromobili» di cui al punto CAT8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.*

2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);

3. borani, come segue, e relativi derivati:
   a. carborani;
   b. omologhi del borano, come segue:
      1. decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
      2. pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
      3. pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti CAT8.d.8. e CAT8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
   a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;
   b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
   c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
   d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

   Nota *Il punto CAT8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.*

5. combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o 'miscele' «pirotecniche», sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
   a. metalli, come segue, e relative 'miscele':
      1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60µm;

CAT8 c. 5. a. (*segue*)

2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;

b. 'miscele' contenenti uno degli elementi seguenti:

1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; o
2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

Nota 1 *Il punto CAT8.c.5. si applica agli «esplosivi» e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.*

Nota 2 *Il punto CAT8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata per uso militare, quali «propellenti» ad impasto liquido, «propellenti» solidi o 'miscele' «pirotecniche».*

Nota 3 *Il punto CAT8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).*

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad esempio Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto CAT8.c.1., come segue:
    a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad esempio fanghi di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
    b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad esempio cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293K (20°C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

    Nota *Il punto CAT8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.*
11. materiali «pirotecnici» e piroforici, come segue:
    a. materiali «pirotecnici» o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
    b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad esempio MTV);
12. miscele di combustibili, miscele «pirotecniche» o «materiali energetici», non contemplati altrove al punto CAT8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
    a. contenenti più dello 0,5% di particelle di uno qualunque dei seguenti:
        1. alluminio;
        2. berillio;

CAT8 c. 12. a. (*segue*)

3. boro;
4. zirconio;
5. magnesio; o
6. titanio;

b. particelle di cui al punto CAT8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e

c. particelle di cui al punto CAT8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60%;

Nota *Il punto CAT8.c.12. comprende le termìti.*

d. ossidanti, come segue, e relative 'miscele':
1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
   a. altri alogeni;
   b. ossigeno; o
   c. azoto;

   Nota 1 *Il punto CAT8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).*

   Nota 2 *Il punto CAT8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.*
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota *Il punto CAT8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.*

e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto CAT8.g.1. per i relativi «precursori»);
2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto CAT8.g.1. per i relativi «precursori»);
3. BDNPA (bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto CAT8.g.8. per i relativi «precursori»);

CAT8

e. (*segue*)

6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
   a. gruppi nitrici;
   b. nitruri;
   c. nitrati;
   d. gruppi nitrazo; o
   e. difluoroammino;
7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30°C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
    a. poli(epicloroidrindiolo);
    b. poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (poli(nitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano)) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
21. TMETN (Trimetiloletano trinitrato) (CAS 3032-55-1);

f. «additivi», come segue:

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene);
4. derivati del ferrocene:
   a. butacene (CAS 125856-62-4);
   b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);

CAT8 f. 4. (*segue*)

c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto CAT8.f.4.;
f. etil-ferrocene (CAS 1273-89-8);
g. propil-ferrocene;
h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
i. diciclopentil-ferrocene;
j. dicicloesil-ferrocene;
k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
l. dipropil-ferrocene;
m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);
n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);

5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2- metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
    a. neopentil[diallile]ossi, tris[diottile]fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
    b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[diottile] pirofosfato o KR3538;
    c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;

16. policianodifluoramminoetilenossido;

CAT8

f. (*segue*)

17. agenti leganti come segue:
    a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
    b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

       Nota *Il punto CAT.8.f.17.b. comprende:*
       a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
       b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
       c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).
18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. ossido ferrico sopraffino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m^2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. «precursori», come segue:

NB: *Nel punto CAT8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.*

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche punti CAT8.e.1 e CAT8.e.2);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto CAT8.a.28.);
3. derivati dell'esaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto CAT8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto CAT8.a.4.);
4. non utilizzato dal 2013;
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto CAT8. a.13.);
6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto CAT8.a.27.);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto CAT8.a.23.);
8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto CAT8.e.5.);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche punto CAT8.a.13.).

h. polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue:

1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 μm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto CAT8:
   a. alluminio;
   b. niobio

CAT8 h. 1. (*segue*)

c. boro;
d. zirconio;
e. magnesio;
f. titanio;
g. tantalio;
h. tungsteno;
i. molibdeno; o
j. afnio;

2. Forme, non specificate dai punti CAT3, CAT4, CAT12 o CAT16, fabbricate da polveri specificate dal punto CAT8.h.1.

Note tecniche

1. I 'materiali reattivi' sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche.
2. Le polveri di 'materiali reattivi' sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia.
3. Le forme di 'materiale reattivo' sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.

Nota 1 *Il punto CAT8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui al punto CAT8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto CAT8.c.:*
a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
b. polvere nera;
c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
g. tetranitronaftalina;
h. trinitroanisolo;
i. trinitronaftalina;
j. trinitrossilene;
k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);

CAT8 Nota 1 (*segue*)

q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s. pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo(CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);
w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);
z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso).

Nota 2 *Il punto CAT8 non si applica a perclorato di ammonio (CAT8.d.2.), NTO (CAT8.a.18.) o catocene (CAT8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:*
a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
c. aventi un massimo dell'80% di perclorato di ammonio (CAT8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
d. aventi un contenuto di NTO (CAT8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
e. aventi un contenuto di catocene (CAT8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

CAT9 **Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:**

NB: *Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto CAT11.*

a. navi e componenti, come segue:
1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota *Il punto CAT9.a.1. comprende veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto di operatori subacquei.*

2. navi di superficie, non contemplate al punto CAT9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
   a. armi automatiche di cui al punto CAT1 o armi di cui ai punti CAT2, CAT4, CAT12 o CAT19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

CAT9 a. 2. a. (*segue*)

Nota tecnica

Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto CAT5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 'protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e
2. 'sistema di pre-wet o wash down' progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2. Il 'sistema di pre-wet o wash down' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti CAT4.b., CAT5.c. o CAT11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 'protezione CBRN';
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
   a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
   b. inversione rapida;
   c. raffreddati a liquido; e
   d. totalmente ermetici;
3. motori diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
   a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e
   b. contenuto di materiale 'amagnetico' superiore al 75 % della massa totale;

   Nota tecnica

   Ai fini del punto CAT9.b.3., per 'amagnetico' si intende che la permeabilità relativa è inferiore a 2.
4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

   Nota tecnica

   La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto CAT9.b.4., la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

CAT9 (*segue*)

c. apparecchiature di rilevamento subacqueo, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
d. reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
e. non utilizzato dal 2003;
f. penetratori di scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

<u>Nota</u> *Il punto CAT9.f. comprende i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i penetratori di scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i penetratori di scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto CAT9.f. non si applica ai normali penetratori di scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.*

g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
1. sospensioni a gas o magnetiche;
2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
3. controlli per la soppressione delle vibrazioni;

h. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate per le navi di cui al punto CAT9.a. e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare.

<u>*Nota tecnica*</u>
Ai fini del punto CAT9.h., per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

<u>Nota</u> *Il punto CAT9.h. comprende i «reattori nucleari».*

CAT10 **«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», «velivoli senza pilota» («UAV»), motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, come segue, appositamente progettati o modificati per uso militare:**

<u>NB</u>: *Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto CAT11.*

a. «Aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
b. non utilizzato dal 2011;
c. «aeromobili» senza pilota e «veicoli più leggeri dell'aria» e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. «UAV», veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria» senza equipaggio;
2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;

CAT10 (*segue*)

d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
   1. «aeromobili» di cui al punto CAT10.a.; o
   2. «aeromobili» senza pilota di cui al punto CAT10.c.;
f. 'apparecchiature a terra' specificamente progettate per gli «aeromobili» di cui al punto CAT10.a. o i motori aeronautici di cui al punto CAT10.d.;

   Nota 1 Il punto CAT10.f. comprende le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte, incluse le apparecchiature situate a bordo di una nave.

   Nota 2 Il punto CAT10.d. non si applica a:

   1. barre di traino;
   2. tappeti e rivestimenti protettivi;
   3. scale, gradini e piattaforme;
   4. cunei, ancoraggi e dispositivi di fissaggio.

g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di evacuazione di emergenza, non contemplate al punto CAT10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui al punto CAT10.a.;

   Nota Il punto CAT10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui al presente allegato, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

   NB: Per gli elmetti cfr. anche il punto CAT13.c. .

h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
   1. paracadute non contemplati altrove nel presente allegato;
   2. paracadute frenanti;
   3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (ad esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto CAT10.a. non si applica agli «aeromobili» e ai «veicoli più leggeri dell'aria» o varianti di tali «aeromobili», appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
   a. non sono «aeromobili» da combattimento;
   b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
   c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto CAT10.d. non si applica a:
   a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;
   b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per «UAV».

Nota 3 Ai fini dei punti CAT10.a. e CAT10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai

componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 *Ai fini del punto CAT10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.*

Nota 5 *Il punto CAT10.a. non si applica agli «aeromobili» o ai «veicoli più leggeri dell'aria» aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946;

b. non incorporano prodotti specificati nel presente allegato, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e

c. non incorporano le armi specificate nel presente allegato, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

Nota 6 *Il punto CAT10.d. non si applica ai motori aeronautici a propulsione che sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946.*

CAT11 **Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci del presente allegato, come segue:**

a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota *Il punto CAT11.a. comprende:*

a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

b. tubi ad agilità di frequenza;

c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi disturbatori ed esche, sia acustici che magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti funzionalità crittografica;

f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g. apparecchiature di guida e navigazione;

h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j. «sistemi automatizzati di comando e di controllo».

N.B.: *Per il «software» associato al sistema radio definito dal «software» (SDR), cfr. punto CAT21.*

b. apparecchiature di disturbo progettate o modificate per ostacolare la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei servizi di posizionamento, navigazione o sincronizzazione forniti dai «sistemi di navigazione satellitare», e loro componenti appositamente progettati;

c. «veicoli spaziali» appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di «veicoli spaziali» appositamente progettati per uso militare.

CAT12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: *Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da CAT1 a CAT4.*

Nota 1 *Il punto CAT12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:*

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad esempio condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
NB: *Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.*
c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 *Il punto CAT12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:*

a. elettromagnetico;
b. elettrotermico;
c. a plasma;
d. a gas leggero; o
e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

CAT13 **Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:**

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:
   1. costruite per ottemperare a una norma o una specifica militare; o
   2. impiegabili per uso militare;

   NB: *per le piastre antibalistiche, cfr. il punto CAT13.d.2.* .
b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
c. elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue:
   1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili;
   2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT13.c.1.;

CAT13 c. (*segue*)

3. elementi aggiuntivi di protezione balistica, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT13.c.1.

   NB: *Per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto del presente allegato.*

d. indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in conformità di norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota *Ai fini del punto CAT13.d.1., le norme o le specifiche militari comprendono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.*

2. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o «norme equivalenti».

Nota 1 *Il punto CAT13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.*

Nota 2 *Il punto CAT13.c. non si applica agli elmetti aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a) sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1970; e

b) non sono equipaggiati, progettati o modificati per ricevere i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 3 *I punti CAT13.c. e CAT13.d. non si applicano agli elmetti, né agli indumenti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.*

Nota 4 *Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto CAT13.c. sono quelli appositamente progettati per uso militare.*

Nota 5 *Il punto CAT13.d.1. non si applica agli occhiali protettivi.*

N.B.: *Per gli occhiali protettivi laser, cfr. il punto CAT17.o. .*

N.B. 1: *Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

N.B. 2: *Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

CAT14 **'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto CAT1 o CAT2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**

Nota tecnica

Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 *Il punto CAT14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.*

Nota 2 *Il punto CAT14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.*

CAT15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da CAT15.a. a CAT15.e. .

Nota *Il punto CAT15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.*

Nota *Il punto CAT15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.*

N.B.: *Per i congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti CAT1, CAT2 e CAT5.a. .*

N.B.: *Cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

CAT16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i prodotti di cui ai punti da CAT1 a CAT4, CAT6, CAT9, CAT10, CAT12 o CAT19.**

Nota *Il punto CAT16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.*

CAT17 **Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
   1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
   2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto CAT17.a.1.;

   N.B.: *Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.*

b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:
   1. appositamente progettati per uso militare;
   2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
   3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

   Nota tecnica

   L'espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

CAT17 (*segue*)

f. «librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati nel presente allegato;
g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, non contemplate altrove, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
<u>*Nota*</u> *Il punto CAT17.g. comprende i «reattori nucleari».*
h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, non contemplati altrove nel presente allegato;
i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;
j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
l. container intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
m. traghetti, non contemplati altrove nel presente allegato, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti CAT4, CAT6, CAT9 o CAT10;
o. apparecchiature di protezione «laser» (ad esempio protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
p. «celle a combustibile», non contemplate altrove nel presente allegato, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

<u>*Note tecniche*</u>
1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini del punto CAT17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

CAT18 **Apparecchiature di 'produzione', impianti per prove ambientali e relativi componenti, come segue:**
a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui al presente allegato e loro componenti appositamente progettati;
b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, non contemplati altrove, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente allegato.

<u>*Nota tecnica*</u>
Ai fini del punto CAT18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
<u>*Nota*</u> *I punti CAT18.a. e CAT18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:*
a. nitratori di tipo continuo;
b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

CAT18 *Nota* (*segue*)

c. presse per disidratazione;
d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di «esplosivi» militari;
e. macchine per il taglio a misura di «propellenti» estrusi;
f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
g. miscelatori ad azione continua per «propellenti» solidi;
h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli «esplosivi» militari;
i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto CAT8.c.8.;
j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto CAT8.c.3.

CAT19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. sistemi «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da CAT19.a. a CAT19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto CAT19;
f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 *I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto CAT19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:*

a. «laser» di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 *Il punto CAT19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:*

a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

CAT19 *Nota 2* (*segue*)

d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;
i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

CAT20 **Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170°C);

Nota *Il punto CAT20.a. comprende i sistemi mobili che contengono o utilizzano accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.*

b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota *Il punto CAT20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.*

CAT21 **«Software», come segue:**

a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
   1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nel presente allegato;
   2. «sviluppo» o «produzione» di materiali contemplati nel presente allegato; o
   3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di «software» contemplato nel presente allegato;

b. «software» specifico, diverso da quello di cui al punto CAT21.a., come segue:
   1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;
   2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
   3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
   4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e intelligence (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e intelligence (C4I);

CAT21 b. (*segue*)

5. «software» appositamente progettato o modificato per la condotta di operazioni militari cibernetiche offensive;

<u>Nota 1</u> *Il punto CAT21.b.5. comprende «software» progettato per distruggere, danneggiare, indebolire o perturbare sistemi, apparecchiature o «software» contemplati nel presente allegato, nonché «software» di ricognizione cibernetica e «software» di comando e controllo per le operazioni cibernetiche.*

<u>Nota 2</u> *Il punto CAT21.b.5. non si applica alla «divulgazione di vulnerabilità» o alla «risposta a un ciberincidente» quando tali concetti riguardano esclusivamente la prontezza o la risposta non militare nell'ambito della cibersicurezza difensiva.*

c. «software» non indicato ai punti CAT21.a. o CAT21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nel presente allegato di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

<u>N.B.</u>: *Cfr. i sistemi, le apparecchiature o i componenti contemplati nel presente allegato per i «calcolatori numerici» di uso generale su cui è installato il «software» contemplato al punto CAT21.c..*

CAT22 **«Tecnologia», come segue:**

a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia di cui al punto CAT22.b., «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

b. «Tecnologia», come segue:

1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
3. non utilizzato dal 2013;

   <u>N.B.</u>:*Cfr. il punto CAT22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto CAT22.b.3. .*

4. non utilizzato dal 2013;

   N.B.:Cfr. il punto CAT22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto CAT22.b.4. .

5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori» di cui al punto CAT7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

<u>Nota 1</u> *La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui* all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE *rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati* nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

<u>Nota 2</u> *Il punto CAT22 non si applica:*

a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;

b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 *Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.*

Nota 2 *Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati «tra virgolette doppie». Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario).*

CAT8 «Additivi»
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

CAT8, 10, 14 «Aeromobile»
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

CAT11 «Sistemi automatizzati di comando e di controllo»
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

CAT22 «Ricerca scientifica di base»
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

CAT7, 22 «Biocatalizzatori»
'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica
Per 'enzimi' si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

CAT7 «Agenti biologici»
Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

CAT7 «Biopolimeri»

Macromolecole biologiche come segue:
a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
b. ‘anticorpi’ ‘monoclonali’, ‘policlonali’ o ‘anti-idiotipici’;
c. ‘recettori’ appositamente progettati o trattati.

CAT7 (*segue*)

<u>*Note tecniche*</u>
1. Per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi;
2. Per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule;
3. Per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule;
4. Per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

CAT4, 10 «Aeromobile civile»
Gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o di uno o più Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

CAT21 «Risposta a un ciberincidente»
Il processo che prevede lo scambio delle necessarie informazioni – relative a un incidente di cibersicurezza – tra persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure volte a risolvere tale incidente di cibersicurezza.

CAT17, 21, 22 «Sviluppo»
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

CAT21 «Calcolatore numerico»
Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:
a. accettare i dati;
b. immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura);
c. trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili; e
d. fornire l’uscita di dati.

<u>*Nota tecnica*</u>
Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

CAT17 «Dispositivi di estremità»
Pinze, ‘unità attive di lavorazione’ ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot».

<u>*Nota tecnica*</u>
‘Unità attiva di lavorazione’: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

CAT8 «Materiali energetici»
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. «Esplosivi», «materiali pirotecnici» e «propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.

CAT6, 13 «Norme equivalenti»

Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar e applicabili alla relativa voce.

CAT8, 18 «Esplosivi»

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

CAT7 «Vettori di espressione»

Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

CAT13 «Materiali fibrosi o filamentosi»

Comprendono:

a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti e stuoie irregolari e trecce;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f. pasta di poliammide aromatica.

CAT15 «Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

CAT17 «Cella a combustibile»

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

CAT22 «Di pubblico dominio»

Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

Nota: *Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».*

CAT9, 19 «Laser»

Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione.

CAT17 «Libreria» (banca dati tecnica parametrica)

Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.

CAT10 «Veicoli più leggeri dell'aria»

Palloni e «dirigibili» che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.

Nota tecnica

«Dirigibile»

Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

CAT17 «Reattore nucleare»
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo e i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

CAT8 «Precursori»
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

CAT 21, 22 «Produzione»
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

CAT8 «Propellenti»
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

CAT4, 8 «Pirotecnici»
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali «pirotecnici» che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

CAT22 «Necessaria»
Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia» «necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.

CAT7 «Agenti antisommossa»
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»).

CAT17 «Robot»
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. in grado di eseguire più funzioni;
b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo- passo); e
d. dotato di «programmabilità accessibile all'utente» usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Per 'programmabilità accessibile all'utente' si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire «programmi» con mezzi diversi da:

a. una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o
b. la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

CAT17 (*segue*)

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. *meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;*
2. *meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;*
3. *meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;*
4. *meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;*
5. *carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.*

CAT11 «Sistema di navigazione satellitare»

Sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti. Comprende i sistemi globali di navigazione satellitare e i sistemi regionali di navigazione via satellite.

CAT4, 11, 21 «Software»

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

Nota tecnica 1

«Programma»

Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

Nota tecnica 2

«Microprogramma»

Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

CAT11 «Veicoli spaziali»

Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

CAT19 «Qualificato per impiego spaziale»

Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota La determinazione di «qualificato per impiego spaziale» di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano «qualificati per impiego spaziale» se non sono stati sottoposti a prove individuali.

CAT20 «Superconduttori»

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

La «temperatura critica» (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale «superconduttore» è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

Nota tecnica

Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura.

Nota La «temperatura critica» (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale «superconduttore» é la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

CAT22 «Tecnologia»

Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La «tecnologia» specifica per il presente allegato figura al punto CAT22.

Note tecniche

1 I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2. La 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La 'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.

3. «Utilizzazione»: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

CAT10 «Velivoli senza pilota» (#«UAV»)

Qualsiasi «aeromobile» capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

CAT21 «Divulgazione di vulnerabilità»

Il processo di individuazione, notifica o comunicazione di una vulnerabilità – o di analisi di una vulnerabilità – a persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure di riparazione allo scopo di risolvere tale vulnerabilità.

24A02891

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 maggio 2024.

Proroga della gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», in Formia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024 n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 2/GC/2024 del 29 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», con sede in Formia (LT) - c.f. 00979040599, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del dott. Cris Pino Cherubini, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Considerato che avverso il provvedimento sanzionatorio adottato da questa autorità è stato presentato ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia al TAR Lazio (sezione di Latina), dall'*ex* legale rappresentante dell'ente *et al.*; il Tar, con decreto n. 54/2024 pubblicato in data 23 marzo 2024, ha sospeso l'efficacia del decreto direttoriale n. 2/GC/2024, e, in sede collegiale, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024, con ordinanza n. 62/2024 pubblicata il 12 aprile 2024, non confermando la misura cautelare monocratica, ha deciso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., rinviando la discussione del merito del ricorso all'udienza del 10 luglio 2024;

Vista la nota protocollo numero 89260 del 4 aprile 2024, con la quale il dott. Cris Pino Cherubini, rappresentando le criticità riscontrate, ha trasmesso una prima relazione sulla situazione societaria ed ha indicato il percorso operativo da realizzare tramite la gestione commissariale, ponendo in essere le seguenti azioni: 1) modificare lo statuto sociale; 2) nominare un revisore legale dei conti al quale affidare la revisione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 per la successiva approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci; 3) procedere alla rideterminazione dei costi di costruzione degli alloggi e dei debiti residui per ciascun socio; 4) proseguire i contenziosi giudiziari afferenti la posizione del precedente consiglio di amministrazione; 5) abbandonare i contenziosi giudiziari coltivati dalla cooperativa nell'esclusivo interesse dei singoli soci; 6) redigere una tabella riepilogativa delle posizioni attive e passive di ciascun socio da inserire nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; 7) incaricare un tecnico per la verifica della conformità urbanistica e catastale degli immobili da assegnare; 8) procedere all'assegnazione degli alloggi ai soci previa verifica dei presupposti di regolarità delle posizioni degli stessi nei confronti della cooperativa;

Preso atto della decisione dell'autorità giudiziaria di cui all'ordinanza n. 62/2024, questa autorità di vigilanza, con nota protocollo numero 15875 dell'8 maggio 2024, ha dato indicazioni al commissario governativo in merito all'espletamento dell'incarico;

Vista l'istanza acquisita agli atti, nota protocollo numero 21698 del 21 maggio 2024, con la quale il dott. Cris Pino Cherubini ha richiesto una proroga dell'incarico fino al 30 settembre 2024, fornendo aggiornamenti sullo stato della procedura e rappresentando, in particolare, che: 1)

la propria attività, in attesa della pronuncia del Tar adito, è rimasta sospesa per circa un mese; 2) il passaggio di consegne dall'organo amministrativo revocato è stato completato solo in data 13 maggio 2024; 3) è stata fissata la prossima assemblea dei soci per il giorno 31 maggio 2024, avente ad oggetto l'adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente e la nomina di un revisore legale per la revisione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; 4) è necessario procedere alla verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili oggetto di assegnazione prima di procedere con gli atti di assegnazione e le relative pratiche di accollo dei mutui da parte degli assegnatari degli immobili»;

Ritenuto opportuno prorogare la gestione commissariale in essere, affinché il commissario governativo porti avanti tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Mila società cooperativa edilizia», c.f. 00979040599, con sede legale in Formia (LT) è prorogata di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto, salva la possibilità di ulteriore proroga, ove necessario per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

Il commissario governativo, dott. Cris Pino Cherubini, deve provvedere alla regolarizzazione dell'ente, secondo il percorso operativo indicato nella relazione acquisita agli atti con nota protocollo numero 21698 del 21 maggio 2024, nello specifico: 1) alla nomina di un revisore legale per la revisione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in ottemperanza alla sentenza RG n. 39110/2019 del 19 dicembre 2023; 2) a sottoporre il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la modifica statutaria all'assemblea dei soci per le relative approvazioni; 3) alla rideterminazione dei costi di costruzione degli alloggi e dei debiti residui per ciascun socio in modo da accertare eventuali situazioni di morosità; 4) all'intervento nei giudizi in corso e alla partecipazione alle udienze, ai soli fini della rappresentanza legale della società nel periodo di commissariamento, nell'interesse dell'intera platea sociale.

Tuttavia, tenuto conto che in data 10 luglio 2024 è stata fissata l'udienza di merito avente ad oggetto l'impugnazione del decreto direttoriale n. 2/GC/2024, si dispone che il commissario, fino alla data dell'udienza di cui sopra, proceda alla sola rideterminazione dei costi, secondo quanto segnalato in sede di ispezione straordinaria e successivo supplemento, verificando l'esistenza in capo ai soci non assegnatari di tutti i presupposti per l'assegnazione degli immobili.

Art. 3.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Elranatamab, «Elrexfio». (Determina n. 75/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22 - 23 e 24 aprile 2024;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 30 gennaio 2024 (prot. n. 0011769-30/01/2024-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Elrexfio» (elranatamab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELREXFIO,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

ELREXFIO

codice ATC - principio attivo: elranatamab;

titolare: Pfizer Europe MA EEIG;

cod. procedura: EMEA/H/C/005908/0000;

GUUE 31 gennaio 2024.

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Elrexfio» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario, che abbiano ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e abbiano dimostrato progressione della malattia con l'ultima terapia.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.

«Elrexfio» deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea da un operatore sanitario e da personale medico adeguatamente formato e con disponibilità di attrezzature mediche adeguate a gestire le reazioni gravi, inclusa la sindrome da rilascio di citochine (CRS) e la sindrome da neurotossicità associata a cellule effettrici immunitarie (ICANS) (vedere paragrafo 4.4).

Prima di iniziare il trattamento, deve essere eseguito un emocromo completo. Deve essere esclusa qualsiasi possibilità di infezioni attive e/o gravidanza in donne in età fertile (vedere paragrafi 4.4 e 4.6).

«Elrexfio» è indicato solo per l'iniezione sottocutanea e deve essere somministrato da un operatore sanitario.

La dose richiesta deve essere iniettata nel tessuto sottocutaneo dell'addome (sede di iniezione preferita). In alternativa, può essere iniettato nel tessuto sottocutaneo della coscia.

«Elrexfio» non deve essere iniettato in aree in cui la pelle è arrossata, contusa, dolente, dura o in aree in cui sono presenti cicatrici.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1770/001 - A.I.C.: 050981012/E in base 32: 1JMU4N - 40 mg / mL - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 44 mg (1,1 mL) - 1 flaconcino;

EU/1/23/1770/002 - A.I.C.: 050981024/E in base 32: 1JMU50 - 40 mg / mL - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 76 mg (1,9 mL) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantisce che in ogni Stato membro in cui «Elrexfio» è commercializzato, tutti i pazienti/*caregiver* che andranno a utilizzare elranatamab abbiano accesso alla/ricevano la scheda di allerta per il paziente sulla quale sono riportate informazioni e descrizioni dei rischi per i pazienti di CRS e tossicità neurologiche, tra cui ICANS. La scheda di allerta per il paziente include anche un messaggio di avviso che informa l'operatore sanitario che ha in cura il paziente che quest'ultimo sta ricevendo elranatamab.

La scheda di allerta per il paziente conterrà le seguenti informazioni e indicazioni importanti:

descrizione dei principali segni e sintomi di CRS e ICANS;

promemoria di rimanere in prossimità di una struttura sanitaria e di sottoporsi a monitoraggio quotidiano per escludere la presenza di segni e sintomi per le quarantotto ore successive alla somministrazione delle prime due dosi incrementali;

descrizione delle occasioni in cui rivolgersi urgentemente all'operatore sanitario o richiedere un trattamento di emergenza, qualora si manifestino segni e sintomi di CRS o ICANS;

recapiti del medico prescrittore.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordianata a condizioni: la presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-a, del regolamento 726/2004/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di elranatamab indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia con l'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio C1071005, uno studio randomizzato di fase 3 su elranatamab in monoterapia ed elranatamab + daratumumab rispetto a daratumumab + pomalidomide + desametasone in partecipanti con mieloma multiplo recidivato/refrattario che hanno ricevuto almeno una precedente linea di terapia comprendente lenalidomide e un IP.	giugno 2027
Al fine di caratterizzare ulteriormente la durata della risposta e la sicurezza a lungo termine nei soggetti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto finale dello studio C1071003, uno studio di fase 2, in aperto, multicentrico, non randomizzato sulla monoterapia con elranatamab in partecipanti con MM refrattari ad almeno un IP, un IMiD e un anticorpo anti-CD38.	marzo 2025

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A02748

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Accord». (Determina n. 76/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi-

glio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-12-13 gennaio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 17 aprile 2024 (prot. n. 0049382-17/04/2024-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Teriflunomide Accord» (teriflunomide);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TERIFLUNOMIDE ACCORD,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico di nuova registrazione

TERIFLUNOMIDE ACCORD.

Codice ATC - Principio attivo: L04AA31 - teriflunomide.

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Codice procedura: EMEA/H/C/005960/0000.

GUUE: 29/12/2022.

Indicazioni terapeutiche

«Teriflunomide Accord» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dieci anni affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente (si prega di far riferimento al paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione per la quale è stata stabilita l'efficacia).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla.

Le compresse rivestite con film sono per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Le compresse rivestite con film possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1693/001 A.I.C.: 050441017/E in base 32: 1J3BTT - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 28 compresse;

EU/1/22/1693/002 A.I.C.: 050441029/E in base 32: 1J3BU5 - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 28 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1693/003 A.I.C.: 050441031/E in base 32: 1J3BU7 - 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 84 compresse;

EU/1/22/1693/004 A.I.C.: 050441043/E in base 32: 1J3BUM -14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 84 × 1 compresse (dose unitaria)

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se l'invio dello PSUR e del RMP coincidono, possono essere sottoposti simultaneamente.

Misure addizionali di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con l'autorità competente nazionale un programma educazionale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà assicurare che, a seguito della discussione e dell'accordo con le autorità competenti nazionali di ciascuno Stato membro ove «Teriflunomide Accord» è commercializzato, al lancio e dopo il lancio a tutti gli operatori sanitari che si presume possano utilizzare «Teriflunomide Accord» vengano forniti i seguenti elementi:

riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);

materiale educazionale per gli operatori sanitari;

scheda educazionale per il paziente.

Il materiale educazionale per gli operatori sanitari includerà i seguenti elementi chiave:

1. gli operatori sanitari, alla prima prescrizione e con regolarità durante il trattamento, devono discutere con i loro pazienti gli specifici aspetti di sicurezza di «Teriflunomide Accord», ivi inclusi i *test* e le precauzioni necessari per un uso sicuro, qui di seguito elencati:

rischio di effetti epatici:

test di funzionalità epatica devono essere effettuati prima dell'inizio del trattamento e periodicamente durante il trattamento;

educare il paziente circa i segni ed i sintomi di una patologia epatica e la necessità di riferire all'operatore sanitario se ne fanno esperienza;

potenziale rischio di teratogenicità:

ricordare alle donne potenzialmente fertili, comprese le adolescenti/i loro genitori o tutori, che «Teriflunomide Accord» è controindicato nelle donne in gravidanza e nelle donne in età fertile che non usano una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento;

valutare regolarmente il potenziale di gravidanza, anche nelle pazienti di età inferiore a diciotto anni;

informare le bambine e/o i loro genitori-tutori della necessità di contattare il medico che ha effettuato la prescrizione quando la bambina sottoposta a trattamento con «Teriflunomide Accord» ha il menarca. Fornire consulenza alle nuove pazienti potenzialmente fertili sui metodi contraccettivi e sui potenziali rischi per il feto;

verificare lo stato di gravidanza prima dell'inizio del trattamento;

educare le pazienti donne potenzialmente fertili circa la necessità di una contraccezione efficace durante e dopo il trattamento con teriflunomide;

ricordare alle pazienti di informare il medico immediatamente se interrompono la contraccezione, o prima di un qualsiasi cambiamento delle misure contraccettive;

se una paziente donna inizia una gravidanza nonostante l'uso di un metodo contraccettivo, deve interrompere «Teriflunomide Accord» e contattare immediatamente il medico il quale deve:

considerare e discutere con la paziente la procedura di eliminazione accelerata;

incoraggiarne l'arruolamento in un registro di gravidanza (nei Paesi in cui tale registro è attivo);

contattare il coordinatore del registro nazionale nel proprio Paese, che gestisce l'arruolamento della paziente nel registro di gravidanza (nei paesi in cui è attivo un registro di gravidanza);

rischio di ipertensione:

verificare se ci sono stati precedenti episodi di ipertensione e che la pressione arteriosa sia opportunamente gestita nel corso del trattamento;

è necessario controllare la pressione arteriosa prima del trattamento e, periodicamente, durante lo stesso;

rischio di effetti ematologici:

discutere il rischio di diminuzione della conta delle cellule ematiche (colpisce principalmente i globuli bianchi) e la necessità di effettuare l'emocromo completo prima del trattamento e periodicamente durante lo stesso, in funzione di segni e sintomi;

rischio di infezioni/infezioni severe:

è necessario rivolgersi al medico qualora compaiano segni e sintomi di infezione, o qualora il paziente assuma altre medicine che possano aver effetto sul sistema immunitario. Se si verificano infezioni gravi, prendere in considerazione la procedura di eliminazione accelerata;

2. un promemoria a fornire ai pazienti/rappresentanti legali una scheda educazionale per il paziente, ivi compreso la necessità di annotare sulla stessa i propri recapiti, e di fornire una scheda educazionale per il paziente sostitutiva, se necessario;

3. un promemoria a discutere con il paziente il contenuto della scheda educazionale per il paziente/rappresentante legale regolarmente ad ogni visita almeno una volta all'anno durante il trattamento;

4. incoraggiare i pazienti a contattare il medico esperto in SM e/o il medico di medicina generale se notano la comparsa di uno qualsiasi dei segni e sintomi descritti nella scheda educazionale per il paziente;

5. informazioni sul servizio opzionale nel sito *Ms One to One* di richiamo periodico per i pazienti relative alla necessità di mantenere una contraccezione efficace durante il trattamento;

6. al rinnovo della prescrizione, verificare gli eventi avversi, discutere i rischi presenti e la loro prevenzione, e verificare che siano in essere adeguate misure di monitoraggio.

La scheda educazionale per il paziente è in linea con le informazioni nel foglio illustrativo e contiene i seguenti elementi chiave:

1. un promemoria sia per il paziente che per il medico coinvolto nel trattamento del paziente con teriflunomide, un farmaco che:

non deve essere usato dalle donne in gravidanza;

necessita dell'uso concomitante di un efficace metodo contraccettivo nelle donne potenzialmente fertili;

richiede che venga effettuato un *test* di gravidanza prima dell'inizio del trattamento;

influenza la funzionalità epatica;

influenza l'emocromo ed il sistema immunitario;

2. informazioni per educare il paziente su importanti eventi avversi:

a prestare attenzione a determinati segni e sintomi che possono indicare la presenza di una malattia epatica o di infezione, e di contattare immediatamente il medico se uno di questi si manifesta;

di ricordare alle pazienti donne di riferire al medico se stanno allattando;

un promemoria per le donne potenzialmente fertili comprese le ragazze e i loro genitori/tutori:

usare un efficace metodo contraccettivo durante e dopo il trattamento con teriflunomide;

il medico fornirà consulenza sui potenziali rischi per il feto e sulla necessità di un metodo contraccettivo efficace;

di interrompere immediatamente il trattamento con teriflunomide se sospettano di essere in gravidanza e di contattare immediatamente il medico;

un promemoria per genitori/tutori o ragazze:

contattare il medico quando la ragazza ha il menarca per ottenere consulenza sul potenziale rischio per il feto e sulla necessità di misure contraccettive;

in caso di gravidanza:

ricordare sia alla paziente che al medico/operatori sanitari la procedura di eliminazione accelerata;

ricordare sia alla paziente che al medico/operatori sanitari il registro di gravidanza (nei Paesi in cui tale registro è attivo);

ricordare ai pazienti di mostrare la propria scheda educazionale per il paziente ai medici/operatori sanitari coinvolti nella cura (soprattutto in caso di emergenza medica e/o qualora vengano coinvolti nuovi medici/operatori sanitari);

registrare la prima data di prescrizione ed i dettagli dei contatti del medico prescrittore;

3. incoraggiare i pazienti a leggere con attenzione il foglietto illustrativo.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

24A02749

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Gadopiclenol, «Elucirem». (Determina n. 77/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio

2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22 - 23 - 24 aprile 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELUCIREM,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

ELUCIREM:

codice ATC - principio attivo: V08CA12 gadopiclenol;

titolare: Guerbet;

cod. procedura: EMEA/H/C/005626/0000;

GUUE: 31 gennaio 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Medicinale solo per uso diagnostico.

«Elucirem» è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni per la risonanza magnetica per immagini (RMI) con mezzo di contrasto per migliorare il rilevamento e la visualizzazione di patologie con rottura della barriera emato-encefalica (BEE) e/o vascolarizzazione anomala di:

cervello, colonna vertebrale e tessuti associati del sistema nervoso centrale (SNC);

fegato, reni, pancreas, mammella, polmoni, prostata e apparato muscolo-scheletrico.

Dovrebbe essere utilizzato solo se le informazioni diagnostiche sono necessarie e non disponibili tramite una RMI senza mezzo di contrasto.

Modo di somministrazione

Questo medicinale deve essere somministrato solo da operatori sanitari qualificati con esperienza tecnica nell'esecuzione di RMI con gadolinio come mezzo di contrasto.

Il medicinale deve essere impiegato esclusivamente per via endovenosa.

La dose raccomandata viene somministrata per via endovenosa come iniezione in bolo a circa 2 mL/sec, seguita da un flusso di cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%), soluzione iniettabile tramite iniezione manuale o iniettore elettrico.

La somministrazione endovenosa del mezzo di contrasto deve, se possibile, essere eseguita con il paziente sdraiato. Poiché l'esperienza mostra che la maggior parte degli effetti indesiderati si manifesta entro pochi minuti dalla somministrazione, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione durante e dopo la somministrazione per almeno mezz'ora (vedere paragrafo 4.4).

Per le istruzioni sul medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Popolazione pediatrica

Nei bambini, deve essere utilizzato «Elucirem» in flaconcino con una siringa monouso di un volume adeguato alla quantità da iniettare, per avere una migliore precisione del volume iniettato.

Acquisizione dell'immagine

La risonanza magnetica con mezzo di contrasto può iniziare dopo l'iniezione a seconda delle sequenze di impulsi utilizzate e del protocollo per l'esame. Il potenziamento ottimale del segnale si osserva generalmente durante la fase arteriosa ed entro un periodo di circa 15 minuti dopo l'iniezione. Le sequenze di pesatura (T1) per i tempi di rilassamento longitudinale sono particolarmente adatte per gli esami con mezzo di contrasto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1772/001 A.I.C.: 050995012 /E in base 32: 1JN7U4 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 3 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/002 A.I.C.: 050995024 /E in base 32: 1JN7UJ - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 7,5 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/003 A.I.C.: 050995036 /E in base 32: 1JN7UW - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 7,5 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1772/004 A.I.C.: 050995048 /E in base 32: 1JN7V8 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/005 A.I.C.: 050995051 /E in base 32: 1JN7VC - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1772/006 A.I.C.: 050995063 /E in base 32: 1JN7VR - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 15 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/007 A.I.C.: 050995075 /E in base 32: 1JN7W3 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 15 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1772/008 A.I.C.: 050995087 /E in base 32: 1JN7WH - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 30 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/009 A.I.C.: 050995099 /E in base 32: 1JN7WV - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/010 A.I.C.: 050995101 /E in base 32: 1JN7WX - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 100 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1772/011 A.I.C.: 050995113 /E in base 32: 1JN7X9 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1772/012 A.I.C.: 050995125 /E in base 32: 1JN7XP - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 10 (10 x 1) siringhe preriempite (*multipack*);

EU/1/23/1772/013 A.I.C.: 050995137 /E in base 32: 1JN7Y1 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1772/014 A.I.C.: 050995149 /E in base 32: 1JN7YF - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1772/015 A.I.C.: 050995152 /E in base 32: 1JN7YJ - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 115 mL);

EU/1/23/1772/016 A.I.C.: 050995164 /E in base 32: 1JN7YW - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1772/017 A.I.C.: 050995176 /E in base 32: 1JN7Z8 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 10 mL - 10 (10 x 1) siringhe preriempite (*multipack*);

EU/1/23/1772/018 A.I.C.: 050995188 /E in base 32: 1JN7ZN - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1772/019 A.I.C.: 050995190 /E in base 32: 1JN7ZQ - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1772/020 A.I.C.: 050995202 /E in base 32: 1JN802 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 115 mL);

EU/1/23/1772/021 A.I.C.: 050995214 /E in base 32: 1JN80G - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1772/022 A.I.C.: 050995226 /E in base 32: 1JN80U - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 15 mL - 10 (10 x 1) siringhe preriempite (*multipack*);

EU/1/23/1772/023 A.I.C.: 050995238 /E in base 32: 1JN816 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1772/024 A.I.C.: 050995240 /E in base 32: 1JN818 - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1772/025 A.I.C.: 050995253 /E in base 32: 1JN81P - 0,5 mmol / mL - soluzione iniettabile - uso endovenoso - siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 115 mL).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A02750

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di fezolinetant, «Veoza». (Determina n. 78/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22-23-24 aprile 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VEOZA,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ot-

temperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

VEOZA.

Codice ATC - Principio attivo: G02CX06 - fezolinetant.

Titolare: Astellas Pharma Europe B.V.

Codice procedura: EMEA/H/C/005851/0000.

GUUE: 31/01/2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Veoza» è indicato per il trattamento dei sintomi vasomotori (VMS), da moderati a gravi, associati alla menopausa (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

«Veoza» deve essere somministrato per via orale, una volta al giorno, all'incirca alla stessa ora ogni giorno, con o senza cibo e assunto con liquidi. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere rotte, frantumate o masticate, a causa dell'assenza di dati clinici in tali condizioni.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1771/001 A.I.C.: 050992015/E in base 32: 1JN4WH - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) - 28 × 1 compresse (divisibile per doseunitaria);

EU/1/23/1771/002 A.I.C.: 050992027/E in base 32: 1JN4WV - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) - 30 × 1 compresse (divisibile per doseunitaria);

EU/1/23/1771/003 A.I.C.: 050992039/E in base 32: 1JN4X7 - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) - 100 × 1 compresse (divisibile per doseunitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ginecologo ed endocrinologo (RRL).

24A02751

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Ibuprofene, «Ibuprofene Gen. Orph». (Determina n. 79/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze n. 53, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2024 al 29 febbraio 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22-23-24 aprile 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

IBUPROFENE GEN. ORPH

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione

iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico di nuova registrazione:

IBUPROFENE GEN. ORPH;

codice ATC - principio attivo: C01EB16 Ibuprofene;

titolare: Gen. Orph.;

codice procedura: EMEA/H/C/006129/0000;

GUUE: 27/03/2024.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento del dotto arterioso pervio emodinamicamente significativo nei neonati pretermine di età gestazionale inferiore alle trentaquattro settimane.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Ibuprofene Gen. Orph» va eseguito esclusivamente presso un'unità di terapia intensiva neonatale, sotto la supervisione di un neonatologo esperto.

Solo per uso endovenoso.

«Ibuprofene Gen. Orph» deve essere somministrato mediante infusione breve della durata di quindici minuti, preferibilmente non diluito.

Nel valutare il volume totale di soluzione iniettata deve essere preso in considerazione il volume totale giornaliero di liquidi somministrati. Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1791/001 - A.I.C.: 051114015 /E in base 32: 1JRW0Z - 5 mg/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - fiala (vetro) 2 mL - 4 fiale.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A02752

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Gadopiclenol, «Vueway». (Determina n. 80/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22 - 23 - 24 aprile 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VUEWAY,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: VUEWAY.

Codice ATC - Principio attivo: V08CA12 Gadopiclenol.

Titolare: Bracco Imaging S.p.a.

Cod. procedura EMEA/H/C/006172/0000.

GUUE 31 gennaio 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Medicinale solo per uso diagnostico.

«Vueway» è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni per la risonanza magnetica per immagini (RMI) con mezzo di contrasto per migliorare il rilevamento e la visualizzazione di patologie con rottura della barriera emato-encefalica (BEE) e/o vascolarizzazione anomala di:

cervello, colonna vertebrale e tessuti associati del sistema nervoso centrale (SNC);

fegato, reni, pancreas, mammella, polmoni, prostata e apparato muscolo-scheletrico.

Dovrebbe essere utilizzato solo se le informazioni diagnostiche sono necessarie e non disponibili tramite una RMI senza mezzo di contrasto.

Modo di somministrazione

Questo medicinale deve essere somministrato solo da operatori sanitari qualificati con esperienza tecnica nell'esecuzione di RMI con gadolinio come mezzo di contrasto.

Il medicinale deve essere impiegato esclusivamente per via endovenosa.

La dose raccomandata viene somministrata per via endovenosa come iniezione in bolo a circa 2 mL/sec, seguita da un flusso di cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%), soluzione iniettabile tramite iniezione manuale o iniettore elettrico.

La somministrazione endovenosa del mezzo di contrasto deve, se possibile, essere eseguita con il paziente sdraiato. Poiché l'esperienza mostra che la maggior parte degli effetti indesiderati si manifesta entro pochi minuti dalla somministrazione, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione durante e dopo la somministrazione per almeno mezz'ora (vedere paragrafo 4.4).

Per le istruzioni sul medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Popolazione pediatrica

Nei bambini, deve essere utilizzato Vueway in flaconcino con una siringa monouso di un volume adeguato alla quantità da iniettare, per avere una migliore precisione del volume iniettato.

Acquisizione dell'immagine

La risonanza magnetica con mezzo di contrasto può iniziare dopo l'iniezione a seconda delle sequenze di impulsi utilizzate e del protocollo per l'esame. Il potenziamento ottimale del segnale si osserva generalmente durante la fase arteriosa ed entro un periodo di circa 15 minuti dopo l'iniezione. Le sequenze di pesatura (T1) per i tempi di rilassamento longitudinale sono particolarmente adatte per gli esami con mezzo di contrasto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1773/001 - A.I.C.: 050997016 /E In base 32: 1JN9SS - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 3 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/002 - A.I.C.: 050997028 /E In base 32: 1JN9T4 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 7.5 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/003 - A.I.C.: 050997030 /E In base 32: 1JN9T6 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 7.5 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1773/004 - A.I.C.: 050997042 /E In base 32: 1JN9TL - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/005 - A.I.C.: 050997055 /E In base 32: 1JN9TZ - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1773/006 - A.I.C.: 050997067 /E In base 32: 1JN9UC - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 15 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/007 - A.I.C.: 050997079 /E In base 32: 1JN9UR - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 15 mL - 25 flaconcini;

EU/1/23/1773/008 - A.I.C.: 050997081 /E In base 32: 1JN9UT - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 30 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/009 - A.I.C.: 050997093 /E In base 32: 1JN9V5 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 50 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/010 - A.I.C.: 050997105 /E In base 32: 1JN9VK - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 100 mL - 1 flaconcino;

EU/1/23/1773/011 - A.I.C.: 050997117 /E In base 32: 1JN9VX - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1773/012 - A.I.C.: 050997129 /E In base 32: 1JN9W9 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 10 (10 x 1) siringa preriempita (*multipack*);

EU/1/23/1773/013 - A.I.C.: 050997131 /E In base 32: 1JN9WC - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1773/014 - A.I.C.: 050997143 /E In base 32: 1JN9WR - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1773/015 - A.I.C.: 050997156 /E In base 32: 1JN9X4 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 7,5 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 115 mL);

EU/1/23/1773/016 - A.I.C.: 050997168 /E In base 32: 1JN9XJ - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1773/017 - A.I.C.: 050997170 /E In base 32: 1JN9XL - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 10 mL - 10 (10 x 1) siringa preriempita (*multipack*);

EU/1/23/1773/018 - A.I.C.: 050997182 /E In base 32: 1JN9XY - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1773/019 - A.I.C.: 050997194 /E In base 32: 1JN9YB - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1773/020 - A.I.C.: 050997206 /E In base 32: 1JN9YQ - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 10 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere+ 1 siringa da 115 mL);

EU/1/23/1773/021 - A.I.C.: 050997218 /E In base 32: 1JN9Z2 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/23/1773/022 - A.I.C.: 050997220 /E In base 32: 1JN9Z4 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 15 mL - 10 (10 x 1) siringa preriempita (*multipack*);

EU/1/23/1773/023 - A.I.C.: 050997232 /E In base 32: 1JN9ZJ - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriempita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniezione manuale (1 prolunga + 1 catetere);

EU/1/23/1773/024 - A.I.C.: 050997244 /E In base 32: 1JN9ZW - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriepita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Optistar Elite (1 prolunga + 1 catetere + 1 siringa da 60 mL);

EU/1/23/1773/025 - A.I.C.: 050997257 /E In base 32: 1JNB09 - 0,5 mmol/mL - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriepita (PP) 15 mL - 1 siringa preriempita + kit di somministrazione per iniettore Medrad Spectris Solaris EP (1 prolunga + 1 catetere+ 1 siringa da 115 mL).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A02753

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Lazio. (Delibera n. 8/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 21 marzo 2024;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670 della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 — dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Lazio del 2 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Lazio per un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 632,81 milioni di euro e due sezioni speciali per un valore complessivo di 646,18 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito — nel caso di programmi non ancora adottati — ovvero incrementato — nel caso di programmi vigenti — i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Lazio con un importo indicativo programmatico di 333,61 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 1855-A del 22 febbraio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 2250-A del 6 marzo 2024, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lazio e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima Regione Lazio;

Tenuto conto che nella citata proposta è evidenziato che nel POC sono inclusi: l'analisi di contesto socio-economico e ambientale; la valutazione ambientale strategica; gli assi programmatici; il piano finanziario; gli indicatori di risultato e di realizzazione; il sistema di gestione e controllo; il cronoprogramma di spesa, suddiviso per assi e annualità;

Tenuto conto, inoltre, che nella proposta è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a euro 870.755.696,07, di cui:

222.940.848,64 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

647.814.847,43 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta è rappresentato che, all'esito delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE della Regione Lazio, la dotazione finanziaria del POC potrà essere rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando, in ogni caso, la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento;

Tenuto conto che nella citata proposta è previsto che, in applicazione del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Lazio, si proceda con la riduzione della sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della Regione Lazio per un importo pari a euro 222.940.848,64, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 29 del 2021 risulta pari a 1.056,05 milioni di euro, di cui un importo pari a 266,96 milioni di euro per la sezione speciale 2;

Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 7 marzo 2024;

Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 è stata sottoposta alla cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 21 novembre 2023;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 12421 del 15 marzo 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lazio e assegnazione di risorse.

1.1. È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Lazio, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2. La dotazione finanziaria del POC è pari a euro 870.755.696,07, di cui:

a) euro 222.940.848,64 derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) euro 647.814.847,43 derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020).

1.3. Il valore complessivo del programma risulta articolato come rappresentato dalla seguente tabella:

Asse	Dotazione Piano finanziario	Fondo di rotazione	Quota regionale
Asse 1 - Ricerca e innovazione	104.462.052,36	81.877.357,00	22.584.695,36
Asse 2 - Lazio digitale	48.445.031,98	37.971.216,00	10.473.815,98
Asse 3 - Competitività	133.877.025,20	104.932.812,00	28.944.213,20
Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità	57.976.592,50	45.442.053,00	12.534.539,50
Asse 5 - Prevenzione del rischio idrogeologico	8.958.776,33	7.021.889,00	1.936.887,33
Asse 6 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali	1.845.070,00	1.446.166,00	398.904,00
Asse 7 - Occupazione	196.898.000,24	154.328.653,00	42.569.347,24
Asse 8 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	182.690.578,36	143.192.875,00	39.497.703,36
Asse 9 - Istruzione e formazione	88.490.855,68	69.359.133,00	19.131.722,68
Asse 10 - Capacità istituzionale e amministrativa	7.876.697,16	6.173.755,00	1.702.942,16
Asse 11 - Assistenza tecnica	39.235.016,26	30.766.754,31	8.468.261,95
TOTALE ...	870.755.696,07	682.512.663,31	188.243.032,76

1.4. Nel programma sono definiti: l'analisi di contesto socio-economico e ambientale; la valutazione ambientale strategica; gli assi programmatici; il piano finanziario; gli indicatori di risultato e di realizzazione; il sistema di gestione e controllo; il cronoprogramma di spesa, suddiviso per assi e annualità. Il programma è articolato in n. 10 Assi corrispondenti agli Obiettivi tematici (OT) dell'Accordo di partenariato 2014-2020, oltre l'Assistenza tecnica.

1.5. All'esito delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

1.6. L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.7. La Regione Lazio, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8. La Regione Lazio assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.9. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.11. La Regione Lazio, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio.

2.1. Il Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, approvato, in prima istanza, dalla delibera CIPESS n. 29 del 2021, è ridotto per un importo pari a euro 222.940.848,64 per la Sezione speciale 2, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 1.056,05 milioni di euro come rappresentato dalla seguente tabella:

PSC LAZIO - DOTAZIONE FINANZIARIA (milioni di euro)

Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS 29/2021	632,81	156,28	489,90	1.278,99
Presente delibera	0	0	-222,94	-222,94
TOTALE ...	632,81	156,28	266,96	1.056,05

2.2. Il piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 29 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio.

2.3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 751

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020

13 GIUGNO 2023

REGIONE LAZIO

INDICE

1. PREMESSE

Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lazio viene proposto a seguito della riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE Lazio 2014-2020 (resesi necessarie per rispondere pienamente al protrarsi della crisi pandemica da COVID 19 e consistenti nella rimodulazione finanziaria tra Assi anche per consentire all'Amministrazione titolare di poter utilizzare il tasso di cofinanziamento al 100%, flessibilità riconosciuta sia per l'anno contabile chiusosi al 30/6/2021 sia per quello successivo) e ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legge n. 34 del
19 maggio 2020 (convertito con modificazione dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss. mm.ii. recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") e della Delibera CIPESS 41 del 9 giugno 2021 "*Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020"*.
In
particolare:

- nel caso del POR FESR, la riprogrammazione è stata approvata con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza n.4/2022, conclusasi in data 14/06/2022. Il POR FESR Lazio 2014-2020 è stato approvato da ultimo con Decisione della Commissione europea n. C(2022) 5476 final del 26/07/2022;
- nel caso del POR FSE, la riprogrammazione è stata approvata con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza avviata con nota prot. n. 0889567 del 16/10/2020, chiusa con nota prot. n. 0914958 del 26/10/2020. Il POR FSE Lazio 2014-2020 è stato approvato da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2020) 8379 del 24/11/2020.

Il POC segue l'indice indicato nella nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCOE 0001912-P del 15 marzo 2023) con la quale vengono forniti indirizzi ed indicazioni operative, sia in riferimento alla procedura di approvazione del POC, sia in riferimento ai contenuti minimi del Programma;

In linea con il punto 2 della suddetta Delibera CIPESS, il POC della Regione Lazio:

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche dei Programmi Operativi FESR e FSE del Lazio per il periodo 2014-2020, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking;
- è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato e si pone in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dai Programmi FESR e FSE Lazio 2014-2020 e con gli Assi dei Programmi Operativi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) del RDC 1303/2013;
- si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole

operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

Inoltre, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea[1], le risorse liberate a seguito della riprogrammazione verranno utilizzate esclusivamente nei medesimi territori e con le finalità proprie della politica di coesione dell'Unione europea in linea con la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015.

L'Amministrazione titolare assicura inoltre la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

Il Programma si pone quindi in un'ottica di piena complementarità con gli obiettivi e le finalità strategiche della politica di coesione regionale, sia per quanto riguarda i programmi FESR e FSE Lazio 2014-2020, sia con riferimento a quanto programmato nell'ambito del PSC Lazio.

Si articola pertanto negli stessi Assi dei Programmi Operativi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) del RDC 1303/2013 da 1 a 7 per quanto riguarda gli Assi da 1 a 6, e agli OT da 8 a 11 per quanto riguarda gli Assi da 7 a 10, come di seguito riportati:

Asse 1 Ricerca e innovazione
Asse 2 Lazio Digitale
Asse 3 Competitività
Asse 4 Sostenibilità energetica e mobilità
Asse 5 Prevenzione del rischio idrogeologico
Asse 6 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali
Asse 7 Occupazione
Asse 8 Inclusione sociale e lotta alla povertà
Asse 9 Istruzione e formazione
Asse 10 Capacità istituzionale e amministrativa
Asse 11 Assistenza Tecnica.

Gli interventi del POC coerenti con il POR Lazio FESR 2014-2020 non sono da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del Codice dell'Ambiente.

[1] Nota del 2 ottobre 2018 trasmessa alle Amministrazioni italiane

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, nel Programma Operativo Complementare della Regione Lazio confluiscono:

- le risorse provenienti dai rimborsi maturati in relazione alla spesa certificata per interventi diretti a contrastare l'emergenza COVID, la cui spesa è stata sostenuta originariamente dalle Amministrazioni centrali, secondo quanto previsto indicativamente nell'accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020" sottoscritto il 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio";
- le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e la corrispondente quota di cofinanziamento regionale rese disponibili per effetto dell'integrazione al 100% del tasso di cofinanziamento UE dei Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento per gli anni contabili 2020-2021 e 2021-2022.

Pertanto la dotazione complessiva del POC Lazio 2014-2020 ammonta complessivamente a € 870.755.696,07 così articolati:

- € 222.940.848,64 derivanti dalle assegnazioni ex art.242 del decreto-legge n. 34/2020 comma 2;
- € 647.814.847,43 derivanti dalle assegnazioni ex art.242 del decreto-legge n. 34/2020 comma 3, secondo quanto specificato nel prospetto riportato di seguito:

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva

DOTAZIONE POC	RIFERIMENTO *	FONDO DI ROTAZIONE (€)	RISORSE REGIONALI (€)	TOTALE (€)
Delibera CIPESS	n. 41 del 9 giugno 2021			
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 2 FESR	Certificazione n. 1 del 30/12/2020	29.332.662,19		29.332.662,19
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3 FESR a.c. 2020-2021 e 2021-2022	Certificazioni n. 1 del 30/12/2020; n. 2 del 30/07/2021; n.1 del 30/07/2022	252.462.887,19	99.482.063,84	351.944.951,03
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 2 FSE	Certificazioni n. 1 del 30/12/2020; n. 1 del 28/07/2022	193.608.186,45		193.608.186,45
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3 FSE a.c. 2020-2021 e 2021-2022	Certificazioni n. 1 del 30/12/2020; n. 2 del 30/07/2021; n. 1 del 28/07/2022	207.108.927,48	88.760.968,92	295.869.896,40
Totale		**682.512.663,31**	**188.243.032,76**	**870.755.696,07**

*** I dati delle certificazioni sono al netto delle rettifiche effettuate in chiusura dei conti**

Inoltre, tenuto conto dei trasferimenti già effettuati in favore della Regione Lazio a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la dotazione di cassa dello stesso è provvisoriamente pari a € 576.468.533,58 di cui € 361.518.579,88 relativi al POR FSE Lazio 2014-2020 e € 214.949.953,70 relativi al POR FESR Lazio 2014-2020.

Invece, la dotazione di cassa relativa alla quota di cofinanziamento regionale è definitivamente quantificata in € 188.243.032,76 di cui € 88.760.968,92 relativi al POR FSE Lazio 2014-2020 e € 99.482.063,84 relativi al POR FESR Lazio 2014-2020.

La dotazione di cassa complessiva del POC Lazio 2014-2020 ammonta pertanto provvisoriamente pari a € 764.711.566,34, ma con successiva informativa al CIPESS la dotazione di cassa del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sarà determinata in via definitiva.

3. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

Nella presente sezione si rappresenta il Piano di finanziamento del POC articolato per Asse tematico, come riportato nel prospetto 2 riportato di seguito:

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi

Asse	Dotazione Piano finanziario (€)	di cui Fondo di rotazione (€)	di cui quota regionale (€)
ASSE 1 - RICERCA E INNOVAZIONE	104.462.052,36	75.534.396,92	28.927.655,44
ASSE 2 - LAZIO DIGITALE	48.445.031,98	35.029.622,00	13.415.409,98
ASSE 3 - COMPETIVITA'	133.877.025,20	96.803.768,00	37.073.257,20
ASSE 4 - SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MOBILITA'	57.976.592,50	41.921.701,00	16.054.891,50
ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	8.958.776,33	6.477.910,00	2.480.866,33
ASSE 6 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALI	1.845.070,00	1.334.133,00	510.937,00
ASSE 7 - OCCUPAZIONE	196.898.000,24	161.996.856,39	34.901.143,85
ASSE 8 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	182.690.578,36	150.307.770,26	32.382.808,10
ASSE 9 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	88.490.855,68	72.805.414,08	15.685.441,60
ASSE 10 - CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	7.876.697,16	6.480.513,65	1.396.183,51
ASSE 11 - ASSISTENZA TECNICA	39.235.016,26	29.998.317,48	9.236.698,78
TOTALE	**870.755.696,07**	**678.690.402,78**	**192.065.293,29**

ed il contenuto programmatico di ciascun Asse, individuando le azioni proposte dalla Regione Lazio derivanti dai POR FSE e FESR 2014-2020 ed i relativi risultati attesi, declinati in coerenza con quanto previsto dai Programmi di provenienza e dall'Accordo di Partenariato (AdP).

L'elenco dei beneficiari proposto nell'ambito delle azioni si intende indicativo.

3.1. - Asse 1 Ricerca e innovazione

Il Lazio si candida a specializzarsi nello sviluppo di servizi avanzati che valorizzino tecnologie e saperi domestici e/o internazionali. Sulla base delle evidenze emerse dall'analisi di contesto, dei contributi ricevuti in occasione del processo di confronto con gli attori del territorio e degli indirizzi politici del Governo regionale, sono emersi tre macro obiettivi prioritari per il percorso di specializzazione intelligente del Lazio, il primo di tali obiettivi è stato parzialmente raggiunto attraverso il POR FESR 2014-2020 e confermato per il PR 2021-27, il Programma Operativo Complementare si concentra sul secondo e terzo obiettivo:

1. favorire un processo di riposizionamento delle realtà industriali e produttive regionali verso segmenti e mercati a maggior valore aggiunto, attraverso processi di adattamento di know-how e tecnologie di eccellenza;
2. rendere il Lazio una "grande regione europea dell'innovazione" a dimensione internazionale, che consenta agli attori del territorio di entrare a far parte della catena internazionale del valore;
3. portare il Lazio ai vertici del benchmark europeo nei percorsi di internazionalizzazione, orientando la rinnovata capacità competitiva del tessuto imprenditoriale regionale ai mercati di interesse strategico, paesi MENA e BRICS primi fra tutti.

La Regione ha confermato le strategie di investimento per il pre-seed (sovvenzioni) e per il Venture Capital, attraverso il sostegno al FdF FARE Lazio Sezione VENTURE con il ricorso a due diverse modalità di intervento (cofinanziamento di veicoli finanziari e coinvestimento diretto da parte dello stesso Gestore del Fondo di Fondi) e il sostegno a fondo perduto, fino al 50% dei costi di scouting (o sovvenzione ai costi di esplorazione) ossia quei costi sopportati da veicoli finanziari autorizzati e specializzati in investimenti in azioni o titoli similari (equity o quasi equity) al fine di conoscere più approfonditamente il mercato per identificare le PMI prima della fase di due diligence.

Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FESR 2014-2020, sono pertanto:

- potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo
- promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti.

Risultati Attesi

Il risultato prioritario che si attende dal POC è ascrivibile al potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I per riposizionare il Lazio nell'ambito del *Regional Innovation Scoreboard* fra le regioni *"Strong Innovator"* innalzando il livello di spesa complessiva regionale in R&S.

Contestualmente si intende assicurare un incremento dell'attività di innovazione delle imprese, un rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza.

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 1.1
Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi (Azione AdP 1.5.1)

La Linea di Azione intende promuovere nuovi investimenti e iniziative in grado di sostenere lo sviluppo del sistema della ricerca attraverso il potenziamento delle strutture di servizio per la R&S in coerenza con quanto previsto dal PNIR (Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca) con riferimento alle Infrastrutture prioritarie per l'Italia, fatto salvo il sostegno a Infrastrutture locali (piccoli laboratori, interventi minori) che siano in grado di creare un impatto socio economico. Tale rafforzamento è da realizzarsi in coerenza con le indicazioni della *Smart Specialisation Strategy* regionale.

Si prevede il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali per la costruzione e/o l'ampliamento di laboratori e attrezzature necessarie per attività di R&S nelle AdS ed in grado di generare ricadute evidenti per il settore industriale e per il sistema delle imprese collegate.

Tipologia di beneficiari

Imprese, organismi di ricerca e innovazione, altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico.

Territori specifici cui è diretta l'azione

Intero territorio regionale

Linea di Azione 1.2

Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione, alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi e alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica (Azioni AdP 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1)

Nell'ambito delle aree di specializzazione individuate sul territorio regionale si prevedono azioni di supporto alla realizzazione di "progetti strategici" anche finalizzati alla promozione di nuove imprese, di consorzi e reti di imprese ad alta intensità di conoscenza negli ambiti di specializzazione territoriale. Con riferimento all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV2, potranno essere sostenuti progetti che offrano soluzioni per l'aumento ed il miglioramento delle soluzioni per il contrasto al Covid-19. L'azione intende, inoltre, promuovere interventi volti a favorire la creazione di reti e cluster degli organismi di ricerca, anche con riferimento al sistema produttivo, sostenendo i progetti di ricerca e i progetti di diffusione delle potenziali ricadute (attività di animazione al fine di agevolare la collaborazione con le imprese, la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione anche transnazionale).

Settore economico**:** Aree di Specializzazione individuate dalla S3 regionale

Tipologia di beneficiari

Imprese, organismi di ricerca e innovazione, Reti di imprese, altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico.

Territori specifici cui è diretta l'azione

Intero territorio regionale

Linea di Azione 1.3

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente (anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital) (Azione AdP 1.4.1)

L'azione si incardina nel progetto più ampio avviato dalla Regione Lazio per realizzare "un ecosistema abilitante favorevole alle startup", innescare positivi effetti leva esterni anche sulle imprese tradizionali e migliorarne la propensione all'innovazione e all'internazionalizzazione.

Lo strumento finanziario INNOVA Venture ha l'obiettivo di incrementare l'offerta di capitale di rischio a favore di startup e PMI localizzate, o che intendono localizzarsi, nel Lazio con un effetto leva sui capitali di coinvestitori privati e un impatto sull'economia reale della regione.

***Settore economico*:** Aree di Specializzazione individuate dalla S3 regionale

Tipologia di beneficiari
Imprese costituende, che opereranno nel settore della produzione o dei servizi alla produzione che avranno una sede operativa nel Lazio ed operanti nei settori di attività economica con le limitazioni che saranno previste nell'ambito delle procedure di selezione; imprese innovative, PMI e Strumenti finanziari.

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale.

3.2. - Asse 2 Lazio Digitale

Nell'ambito dell'area di intervento di tale priorità saranno assicurati adeguati servizi digitali avanzati ai cittadini e al sistema laziale negli ambiti prioritari definiti dall'Amministrazione, nonché altri servizi previsti dalla rinnovata Agenda Digitale regionale. Nella consapevolezza della necessità di migliorare, semplificare e fornire adeguati servizi al sistema produttivo laziale, si intende sostenere la fattibilità di un sistema interoperabile sviluppato a livello regionale per la gestione in via autonoma dello Sportello Unico delle Attività Produttive nell'ottica della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri a carico delle imprese.

La priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FESR 2014-2020, è pertanto quella di rafforzare le applicazioni delle TIC per *l'e-government*, *l'e-learning*, *l'e-inclusione*, *l'e-culture* e *l'e-health*.

Risultato Atteso

Attraverso il contributo dell'Asse, tenendo conto della diagnosticata frammentarietà dei sistemi informativi disponibili, la scarsa interoperabilità dei sistemi e la necessità di migliorare i servizi di e-Gov, si intende promuovere lo sviluppo di servizi e sistemi digitali avanzati e abilitanti per garantire maggiore interoperabilità, più elevati standard di sicurezza e protezione di dati, anche favorendo i processi di dematerializzazione dei procedimenti, con conseguente riduzione dei tempi per l'implementazione dei servizi.

L'Asse si declina attraverso un'unica azione:

Linea di Azione 2.1
Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese (Azione AdP 2.2.1)

L'azione sostiene soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, in stretto raccordo con l'evoluzione dell'Agenda digitale regionale e con gli obiettivi di transizione digitale ivi previsti.

Tipologia di beneficiari
PA e altri soggetti pubblici

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

3.3. - Asse 3 Competitività

In ragione della crescente competizione internazionale tra aree metropolitane o regionali, appare indispensabile sostenere la crescita della competitività del Lazio favorendo un complessivo riposizionamento del sistema produttivo e del tessuto aziendale, commerciale e artigianale del territorio. Le azioni a supporto della competitività devono integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza, e di promozione dei comparti del terziario in grado di agire da leva di innovazione degli altri settori, previsti dall'Asse 1. Il sostegno ai processi di riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali è assicurato attraverso l'offerta di una pluralità di strumenti utili a consentire alle istituzioni locali interessate, alle aziende e ai diversi protagonisti dei processi di sviluppo di individuare le migliori opportunità per rilanciare la crescita e l'innovazione dei diversi comparti tramite la valorizzazione delle vocazioni e delle potenzialità dei diversi contesti territoriali.

Il POC sostiene, inoltre, gli investimenti in APEA, con l'obiettivo di garantire che produzione e consumo di energia, consumo di materie prime, produzione e gestione dei residui produttivi sia integrato in uno sviluppo industriale che impieghi gli scarti di un processo industriale come input di produzione per altri processi. Molto forti le implicazioni che ne conseguono rispetto all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi ed in termini di uso efficiente delle risorse (v. correlazione con la Linea di Azione 4.1 destinata anche alle APEA).

Sfruttando il potenziale creativo regionale, si prevede di sostenere una specifica azione di marketing territoriale dedicata principalmente ai comparti cinematografico, audiovisivo e dei media, individuati come strategici e centrali per lo sviluppo economico e culturale del territorio cui saranno aggiunti altri settori che potranno contribuire al rilancio e alla promozione del Lazio sulla scena internazionale. Il miglioramento dell'incoming produttivo sarà conseguito anche attraverso la messa a punto di strumenti e servizi, diretti ad incentivare le imprese ad investire e produrre nel Lazio e a creare occasioni di incontro, contestualmente saranno offerte opportunità finalizzate a rafforzare l'apertura verso nuovi mercati. La strategia sarà declinata in interventi coordinati per favorire la nascita di imprese innovative e creative correlando i diversi strumenti di sostegno diretto e gli strumenti di ingegneria finanziaria prescelti (Venture Capital). Per tale finalità si prevede lo sviluppo di spazi specifici e virtuali dedicati a sostenere in modo interattivo le idee di impresa e le successive fasi di espansione, offrire servizi qualificati per l'imprenditoria ed il lavoro, attraverso l'evoluzione e l'implementazione della rete Spazio Attivo. A sostegno dell'introduzione nelle PMI di soluzioni tecnologicamente avanzate, in coerenza con la S3, sarà

inoltre dedicata un'azione specifica, in particolare per favorire l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie ICT nelle imprese.

Una parte significativa delle risorse è destinata a sostenere l'accesso al credito delle PMI, in continuità con le misure progettate in fase di avvio della programmazione e confermate anche nel ciclo 2021-2027. Meno rilevante la dotazione destinata a fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare le misure progettate mirano a garantire la sopravvivenza di alcuni settori produttivi laziali e rispondono alla necessità di immettere liquidità nel sistema e di salvaguardare i posti di lavoro.

Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FESR 2014-2020, sono pertanto:

- promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove realtà produttive
- sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
- sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
- sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.

Risultati Attesi

Considerate le specifiche caratteristiche del sistema produttivo laziale, si opera per favorire la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita di imprese, intervenendo lungo tutta la filiera che consente a un'idea imprenditoriale di nascere, svilupparsi e affermarsi sui mercati. Pertanto, attraverso le azioni promosse, si prevedono i seguenti risultati attesi:

- nascita e avvio di startup innovative e creative, favorendo lo sviluppo di servizi professionali per l'incubazione e l'accelerazione delle idee di impresa, rafforzando la disponibilità di spazi attivi, sul modello europeo degli science parks;
- sviluppo del mercato del capitale di rischio, mediante strumenti di condivisione dei rischi con terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese richiedenti;
- diffusione di tecnologie digitali che migliorino la competitività delle PMI e la connessione ed integrazione con i sistemi di produzione del valore aggiunto globale;
- consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali;
- incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi;
- rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
- accrescere l'impronta di sostenibilità nei comportamenti del sistema produttivo per ottenere una riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l'uso efficiente delle risorse impiegate nei cicli
- sostenere gli IDE ed incrementare il numero di imprese di produzione straniere che realizzano investimenti sul territorio regionale, in particolare per quanto concerne le coproduzioni nell'ambito dell'audiovisivo, con il conseguente aumento dell'indotto e della continuità occupazionale di settore;
- miglioramento dell'accesso al credito e del finanziamento delle imprese attraverso strumenti finanziari con impatto sul patrimonio attraverso le misure di equity.

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 3.1
Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [….] (Azione AdP 3.5.1)

Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi regionali per l'impresa e il lavoro

L'azione intende implementare e sviluppare una rete di spazi pubblici, facendo evolvere il modello e gli incubatori esistenti, rappresentati da un *hub* centrale su Roma ed un sistema di *spoke* satelliti dislocati sul territorio in grado di interagire tra loro. Spazio Attivo è una rete di luoghi fisici e virtuali che offre una gamma di servizi per la nascita e lo sviluppo delle imprese.

Settore economico
Servizi alle imprese ed ai cittadini

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio, Società in house regionali, strumenti finanziari, PMI

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Strumenti per le startup innovative e creative (per la restante parte finalizzata al sostegno alle start up, vedi anche Linea di Azione 1.3.e 3.7)

L'azione favorisce lo sviluppo di nuova imprenditoria, seppur orientata in particolare allo sfruttamento delle tecnologie abilitanti e alla creatività, senza limiti di natura settoriale (manifattura, servizi, altro), lo *spill-over* di conoscenza su tutto il tessuto imprenditoriale ed il rafforzamento del legame tra ricerca e impresa. Si prevede il sostegno agli investimenti della fase di *pre-start* (fondo perduto) e il sostegno a strumenti finanziari di *Venture capital.*

Settore economico
Nessuna limitazione, con priorità per imprese innovative e creative

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio, Società in house regionali, PMI, Strumenti finanziari

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.2
Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di *smart specialization*, con particolare riferimento a: commercio elettronico, *cloud computing*, manifattura digitale e sicurezza informatica. […..] (Azione AdP 3.5.2)

L'azione promuove l'adozione e l'utilizzazione di nuove tecnologie nelle PMI per favorire l'introduzione di innovazione nei processi produttivi e nell'erogazione di servizi al fine di incrementarne la produttività. Il sostegno alla diffusione dell'innovazione presso il sistema produttivo, specialmente alle imprese di più piccola dimensione, meno reattive nella introduzione

di innovazioni, consente una maggiore adattabilità alle dinamiche di mercato (flessibilità, rapidità e sviluppo di network).

Settore economico
ICT

Tipologia di beneficiari
PMI

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.3
Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (Azione AdP 3.3.1)

Si prevede il sostegno di interventi quali: programmi di sviluppo sperimentale, inteso come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; programmi di investimento per l'introduzione di innovazioni prodotto, di processo ed organizzative per il conseguimento di determinate finalità; la realizzazione di nuove unità produttive e l'ampliamento di unità produttive esistenti; la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente; la qualificazione di servizi, anche infrastrutturali, funzionali al progetto.

L'azione sostiene, inoltre, la realizzazione del progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi attraverso il quale si intende supportare piccoli progetti di investimento dedicati alla promozione del patrimonio storico-artistico e all'allestimento di Atelier permanenti.

Nell'ambito dell'azione, infine, possono essere sostenuti strumenti, anche a fondo perduto, per far fronte ad emergenze sanitarie, economiche e sociali.

Tipologia di beneficiari
PMI in forma singola o associata, Centri di competenza e organismi pubblici e privati coinvolti nel progetto, incluse fondazioni, associazioni culturali ed artistiche

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.4
Sostegno alla promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione e creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri (Azioni AdP 3.4.1-3.4.2-3.4.3)

L'azione è destinata alla promozione dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, sostenendo i progetti promossi dalle imprese in forma singola o associata che siano basati sul collegamento tra internazionalizzazione e innovazioni di prodotto e di processo e l'incrocio tra manifattura e terziario avanzato, in particolare al fine di consentire lo sviluppo del *know how* sotteso alle aree di eccellenza regionale.

Attraverso l'acquisto di diversi servizi per l'internazionalizzazione erogati da soggetti pubblici e privati con comprovata expertise (quali, a titolo esemplificativo, accesso alle fiere internazionali, *show room* temporanei, *export manager*, *export digitale*, altro), l'azione mira ad accrescere le attività di internazionalizzazione e le competenze delle PMI.

L'azione, inoltre, è destinata ad attuare la strategia per il mantenimento e l'attrazione di investimenti italiani ed esteri sul territorio regionale con iniziative di sistema per favorire programmi di insediamento produttivo e riconversione industriale, anche a seguito di crisi diffusa, rafforzando la visibilità internazionale e gli asset del territorio.

L'azione sostiene anche il rafforzamento della partecipazione della Regione e delle PMI a eventi promozionali quali fiere, esposizioni, mostre e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale per favorire sia un rilancio dell'immagine regionale, con l'obiettivo di stimolare iniziative di incoming, sia nuove opportunità di investimento da parte del sistema produttivo.

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio, Soggetti pubblici e Società *in house*, PMI in forma singola e associata

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.5
Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi [.....] (Azione AdP 3.1.2)

Nell'ottica di sostenere la realizzazione della simbiosi industriale, l'azione interviene per favorire la creazione di una interconnessione tra interlocutori tradizionalmente separati (rete), la conoscenza delle opportunità presenti (banche dati), anche sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di ciascun utente (banche dati cooperative), rendendo disponibili competenze esperte in grado di cogliere e proporre soluzioni. Saranno, quindi, sostenuti progetti di investimento delle PMI che favoriscano l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili nei seguenti ambiti: cicli produttivi (tipologia delle materie prime, consumi ed emissioni derivanti dai processi produttivi e di distribuzione); cicli di consumo (consumi, emissioni, scarti derivanti dall'impiego di determinati prodotti); ciclo di smaltimento (come sostegno alla sola riduzione della quantità dei rifiuti prodotta).

I risultati conseguibili sono strettamente collegati al RA 4.2 dell'Asse 4.

***Settore economico*:** l'intervento è rivolto a tutti i settori presenti nelle aree pilota selezionate, incluse le imprese operanti nelle filiere a monte ed a valle di quelle localizzate in APEA e nelle altre filiere di interesse regionale

Tipologia di beneficiari
PMI, Reti di imprese e Consorzi, altri soggetti privati

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.6
Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale […] (Azione AdP 3.1.3)

L'intervento è finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, incentivando sia le imprese nazionali e straniere del settore ad investire e produrre nel territorio regionale sia le filiere produttive collegate. Si intende sviluppare l'azione mediante progetti ad hoc, che annualmente vedranno la realizzazione di opere audiovisive, dedicate a tematiche specifiche.

Le risorse sono destinate a sostenere le imprese di produzione cinematografica e le altre PMI che operano nel settore, per consentirne il rafforzamento e migliorarne la competitività, in modo di mettere a disposizione di chi intenda avviare attività cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale un tessuto di PMI in grado di fornire prodotti e servizi di alta qualità.

Settore economico**:** Produzioni cinematografiche e filiere collegate

Tipologia di beneficiari
Società di produzione cinematografica, PMI

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 3.7
Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, accesso al credito delle PMI e sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le imprese nelle fasi *pre-seed*, *seed*, e *early stage* (Azioni AdP 3.6.1 e 3.6.4)

Nell'ambito dell'azione potranno essere sostenuti strumenti finanziari e sovvenzioni per la copertura, parziale o integrale, del costo sostenuto per l'ottenimento di garanzie a fronte di finanziamenti erogati dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing e degli interessi su specifiche linee di credito.

È prevista la parziale copertura del Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC), in continuità con l'analogo strumento finanziario attivato nel contesto della Programmazione 2014-2020, che ha l'obiettivo di contribuire a ridurre il fallimento del mercato del credito nel Lazio derivante dalla tendenza all'esclusione delle PMI con fabbisogni limitati dal credito bancario, per assenza di marginalità su prestiti di importo contenuto. Il NFPC è finalizzato alla concessione diretta di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria che hanno difficoltà nell'accesso al credito in quanto hanno fabbisogni di entità contenuta.

Si prevede, infine, il sostegno alla Sezione *Venture* del Fondo dei Fondi, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento di veicoli finanziari.

Tipologia di beneficiari
PMI e strumenti finanziari ed altri investitori nelle PMI

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

3.4. - Asse 4 Sostenibilità energetica e mobilità

Lo stretto legame tra energia, ambiente ed economia impone obiettivi per la lotta al cambiamento climatico che siano allo stesso tempo integrati anche con le misure di risposta alla crisi finanziaria. Tali obiettivi devono puntare al massimo disaccoppiamento tra la crescita economica, da un lato, e impatto ambientale e sfruttamento delle risorse, dall'altro. In tale prospettiva, la risorsa energia offre importanti opportunità di sviluppo e trasformazione per il sistema economico-energetico regionale verso una dimensione più sostenibile. La Regione ha assunto i propri indirizzi in materia, mettendo al centro delle scelte di policy l'efficienza energetica, che rappresenta lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni di CO_2. In quest'ottica, si intendono consolidare gli interventi per promuovere il settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, destinate all'autoconsumo, per il conseguimento di due obiettivi: la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e la riduzione dei costi energetici per le imprese. Si prevedono, inoltre, misure ed interventi finalizzati a facilitare la diffusione e la messa a disposizione della collettività di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze di contenimento degli impatti ambientali e sociali della mobilità urbana nell'area metropolitana (nodi di scambio), in grado di assicurare maggiore confort e sicurezza agli spostamenti collettivi, nonché misure di sostegno per i sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni a supporto delle attività di gestione e controllo della mobilità privata e del servizio di trasporto pubblico - *Intelligent Transportation Systems (ITS)*.

Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FESR 2014-2020, sono pertanto:

- promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
- sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
- promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni.

Risultati Attesi
I risultati attesi consistono nella riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, anche attraverso l'integrazione di fonti rinnovabili, con conseguente riduzione dei costi energetici per i beneficiari e nel rendere più sostenibile la mobilità urbana.

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 4.1
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza (Azione AdP 4.2.1)

L'azione sostiene la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza soprattutto per quanto riguarda i minori consumi conseguibili nell'ambito dei processi produttivi. Si prevede il sostegno alle imprese per l'acquisizione di studi e diagnosi energetiche, di servizi tecnici di progettazione; impianti, macchinari ed attrezzature finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento; oneri accessori per opere ed installazioni.

Settore economico: l'intervento è rivolto a tutti i settori presenti nelle aree pilota selezionate, incluse le imprese operanti nelle filiere a monte ed a valle di quelle localizzate in APEA e nelle altre filiere di interesse regionale

Tipologia di beneficiari
Imprese, Reti di imprese e Consorzi, ESCO

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 4.2

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (Azione AdP 4.1.1)

L'azione incentiva un set di misure finalizzate alla realizzazione di audit energetici ed ai conseguenti investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici. Le misure per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale. Si prevede di realizzare un pacchetto di interventi finalizzati ad incrementare la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici di proprietà pubblica, in particolare quelli dell'Ente Regione, che avranno come effetto tra l'altro la riduzione della spesa corrente con tutti i conseguenti benefici per la finanza pubblica.

Settore economico: edilizia, energia.

Tipologia di beneficiari
PA e soggetti pubblici istituzionali

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 4.3

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Sistemi di Trasporto Intelligenti (Azione AdP 4.6.1 e 4.6.3)

L'azione sostiene le spese di progettazione, la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi accessori per l'ampliamento e/o la realizzazione di nuovi nodi di scambio. Nella definizione del parco progetti la Regione avrà cura di verificare, nell'ambito della più ampia riorganizzazione della rete di superficie (rete portante caratterizzata da affidabilità, frequenze elevate e maggiori velocità commerciali attestata sui sistemi su ferro), le priorità di intervento per l'area della Città metropolitana in modo da favorire l'intermodalità tra trasporto pubblico di superficie e trasporto metropolitano
L'azione prevede, inoltre, il sostegno alla progettazione, acquisizione e realizzazione di beni e servizi per lo sviluppo dei sistemi ITS, sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore che definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per lo sviluppo di tali sistemi. Gli interventi saranno realizzati in coerenza con i piani di settore ed in base alle possibili evoluzioni tecnologiche disponibili, in modo da mitigare le criticità correlate al congestionamento del traffico.

***Settore economico*:** Trasporto Pubblico Locale

***Target*:** Cittadini, in particolare pendolari per lavoro e/o studio

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio e altri soggetti pubblici, Roma Capitale, Roma Mobilità, Società esercenti il TPL

Territori specifici cui è diretta l'azione

Città metropolitana di Roma

3.5. - Asse 5 Prevenzione del rischio idrogeologico

La gestione sostenibile del territorio sarà sostenuta attraverso il Programma per quanto concerne la difesa delle aree residenziali, degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture localizzati in aree a rischio in coerenza con le strategie complessive delineate in specifici strumenti di pianificazione regionale, finalizzati alla rimozione delle condizioni di rischio idraulico in prossimità delle principali aste fluviali regionali e di massimo rischio idrogeologico, in coerenza con il *National Risk assessment* e con riferimento ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e al Piano di Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di bacino (PSAI e PAI). Dal punto di vista qualitativo, gli investimenti saranno mirati prioritariamente alla rimozione delle condizioni di rischio connesse ai fenomeni di dissesto e, secondariamente, delle condizioni di sola pericolosità.

La priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FESR 2014-2020, è pertanto quella di promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

Risultato Atteso
Tenendo conto che quasi tutti i comuni laziali sono interessati da fenomeni di rischio idrogeologici e risultano minacciati da processi diversi in grado di modificare in tempi relativamente rapidi, con effetti spesso distruttivi, le condizioni del contesto si intende provvedere alla riduzione del rischio

idrogeologico nelle aree ad alta criticità (si veda RENDIS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo).

L'Asse si declina attraverso un'unica azione:

Linea di Azione 5.1
Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione (Azione AdP 5.1.1)

L'azione è finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali diretti al consolidamento e sistemazione di versanti caratterizzati da fenomeni gravitativi di massa, superficiali e profondi, di difesa idraulica e di rigenerazione dei bacini idrografici e delle aree fluviali con particolare riguardo al Tevere. La tipologia degli interventi varierà in funzione delle dinamiche del dissesto e delle condizioni geomorfologiche al contorno.

Settore economico: Ambiente – difesa del suolo.

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio, altri soggetti pubblici

Territori specifici cui è diretta l'azione
La localizzazione degli interventi sarà definita con l'aggiornamento delle situazioni di maggior rischio. Per ogni progetto è comunque disponibile ubicazione e stima del fabbisogno effettuata dal soggetto proponente.

3.6. - Asse 6 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali

L'Asse 6 intende contribuire al rafforzamento del sistema economico regionale con la valorizzazione e la riqualificazione integrata delle risorse culturali, artistiche e ambientali considerate rilevanti per migliorare la competitività delle destinazioni e attrarre nuovi flussi turistici. La priorità di investimento è pertanto quella di conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale.

Risultato Atteso

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali.

L'Asse si declina attraverso un'unica azione:

Linea di Azione 6.1

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo (Azione AdP 6.7.1)

L'azione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale in quanto leva per lo sviluppo dei territori interessati e la competitività del sistema turistico, attraverso interventi integrati materiali ed immateriali. Si tratta quindi di sostenere la valorizzazione sistemica e integrata di un numero limitato di luoghi, beni e attrattori culturali collocati nelle aree che ospitano un patrimonio artistico, architettonico e storico di grande rilievo a livello nazionale ed europeo.
In queste aree si interverrà a supporto degli attrattori culturali ed ambientali considerati rilevanti per l'attrattività ed il posizionamento competitivo della regione, in coerenza con le politiche regionali in tema di turismo, cultura ed ambiente.

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio, Enti Locali, soggetti pubblici, partenariati pubblico-privati, PMI

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

3.7. - Asse 7 Occupazione

L'Asse 7 concorre all'attuazione della strategia regionale volta alla realizzazione di interventi ritenuti strategici per la promozione della partecipazione al mercato del lavoro in particolare di giovani, donne e disoccupati di lunga durata e per potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego, favorendo le riforme del mercato del lavoro, garantendo al tempo stesso l'offerta di adeguati interventi di politica attiva per i lavoratori disoccupati e inoccupati.
Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FSE 2014-2020, sono pertanto:

- favorire l'ingresso dei giovani (15-29 anni) nel mondo del lavoro, potenziando le opportunità di occupabilità e le necessarie misure volte alla riduzione e prevenzione del fenomeno dei cosiddetti NEET;
- aumentare i livelli di occupazione, l'occupabilità e il reinserimento lavorativo, per i disoccupati adulti, i disoccupati con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, i disoccupati di lunga durata;
- migliorare le opportunità di qualificazione e di sostegno all'inserimento lavorativo (anche in forma di lavoro autonomo) della popolazione femminile, con attenzione (attraverso l'offerta di servizi e sostegni mirati) alle donne con maggiori difficoltà nella partecipazione e/o permanenza nel mercato del lavoro;
- rafforzare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro, sostenendo e rafforzando gli interventi e i servizi promossi a livello regionale, finalizzati al miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- sostenere i lavoratori e le imprese coinvolti in situazioni di crisi, come conseguenza principalmente dell'adattamento ai processi derivanti dall'emergenza COVID 19 e da specifiche situazioni di crisi settoriali e territoriali.

Per quanto riguarda la strategia nell'ambito degli interventi coordinati per favorire la nascita di micro imprese e il lavoro autonomo (da parte di giovani, donne e disoccupati di lunga durata adulti), si prevede la possibilità di contribuire con il POC all'operatività degli Strumenti Finanziari

attivati a valere del POR FSE e nello specifico al “Fondo per il Microcredito e la Microfinanza – Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”.

Risultato Atteso
Il contributo alla creazione di nuova occupazione (con attenzione ai target giovanili e femminili), anche attraverso il sostegno a nuove imprese giovanili o promosse da disoccupati adulti e, più in generale, alla crescita sociale ed economica del Lazio, costituisce il risultato prioritario che si intende perseguire con l’Asse, con specifico riferimento al ruolo atteso e che potrà essere offerto dai diversi operatori del sistema regionale delle politiche attive del lavoro (enti di formazione, agenzie per il lavoro, parti sociali, imprese).

Le azioni in cui si declina l’Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 7.1
Aumentare l’occupazione dei giovani (Azioni AdP 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.7)

La declinazione attuativa regionale di tale azione, in linea con le indicazione dell’AdP 2014-2020 (riferibili al RA 8.1 dell’AdP), prevede una serie di misure e servizi di politica attiva del lavoro, volti a sostenere l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei giovani in cerca di occupazione, quali a titolo esemplificativo:

- interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa;
- incentivi all’assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati con specifica attenzione alla componente femminile e giovanile;
- sperimentazione del “Contratto di ricollocazione” mirato alle esigenze dei giovani;
- sperimentazione di misure e servizi volti alla creazione di lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese giovanili;
- sostegno al lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità giovanile;
- servizi di orientamento, tutoraggio, formazione e percorsi di tirocinio extra curriculare (formativo e professionale);
- sostegno all’apprendistato in tutte le sue forme secondo quanto previsto dalle normative nazionali in materia.

Principali gruppi di destinatari
Gli interventi previsti sono diretti agli inattivi e ai disoccupati nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni

Tipologia di beneficiari
I beneficiari degli interventi sono i servizi per l’impiego, i centri per l’orientamento, le imprese, gli organismi formativi, le università, le scuole e i soggetti coinvolti nell’erogazione del micro credito (Fondo Futuro)

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 7.2
Aumentare l'occupazione femminile (Azioni AdP 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.7)

Il potenziamento delle misure a sostegno dell'occupazione femminile attraverso diverse linee di intervento regionale, rappresenta l'ambito di intervento della Linea di Azione (riferibile al RA 8.2 dell'AdP).
Per la componente femminile si prevede di agire, in integrazione con le altre azioni previste dal POC e dal POR FSE, per la qualificazione della forza lavoro e per il sostegno all'inserimento lavorativo, attraverso:

- la promozione di servizi per la conciliazione, che possano agevolare l'entrata e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne e i loro tempi di conciliazione vita-lavoro;
- il sostegno della partecipazione e della permanenza delle donne nel mercato del lavoro, in particolare quelle più fragili o in condizioni di maggiore fragilità (ad es. donne vittime di violenza);
- la promozione del tessuto imprenditoriale femminile, soprattutto nei settori con maggiori prospettive di crescita.

Principali gruppi di destinatari
I destinatari delle azioni sono donne in età lavorativa, operatori dei servizi per il lavoro pubblici e privati e del sistema della formazione e dell'istruzione

Tipologia di beneficiari
I beneficiari degli interventi saranno prevalentemente, imprese, enti pubblici, cooperative sociali, imprese del terzo settore e dell'associazionismo, asili nido pubblici e privati, organismi formativi, scuole, università.

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 7.3
Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata (Azioni AdP 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.7)

La declinazione attuativa regionale dell'azione deriva dall'esperienza del POR FSE della Regione Lazio e, in linea con le indicazione dell'AdP 2014-2020 (riferibili al RA 8.5 dell'AdP), prevede la realizzazione di misure e servizi di politica attiva del lavoro, declinate per gli specifici target di riferimento (disoccupati di lunga durata; disoccupati, inoccupati, inattivi ecc. in particolare della popolazione adulta; fuoriusciti dal mercato del lavoro anche da molto tempo), mirate a sostenere

l'inserimento e il reinserimento (anche attraverso l'avvio di attività auto imprenditoriali e di lavoro autonomo) .

Esempi di attività che si intende realizzare sono pertanto:

- incentivi all'assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati con specifica attenzione alla componente dei disoccupati di lunga durata, inoccupati e persone adulte in cerca di occupazione;
- sperimentazione del "Contratto di ricollocazione" mirato alle esigenze dei disoccupati adulti;
- percorsi di formazione iniziale di rafforzamento delle conoscenze e competenze dei disoccupati di lunga durata in particolare su settori strategici regionali, pianificati sulla base di preventive analisi dei fabbisogni e sulle esigenze delle imprese (anche con l'obbligo ad assunzione);
- sperimentazione di misure e servizi volti alla creazione di lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese;
- rafforzamento delle competenze di chi desidera fare o già fa impresa sul territorio, favorendo la condivisione della conoscenza, l'apprendimento tra pari e lo scambio tra generazioni.

Principali gruppi di destinatari

Gli interventi previsti sono diretti agli inattivi, agli adulti disoccupati, ai lavoratori (fascia di età over 30) ed in generale ai disoccupati di lunga durata

Tipologia di beneficiari

I servizi per l'impiego (sia pubblici sia privati), i centri per l'orientamento, le imprese, gli organismi formativi, le università, le scuole e i soggetti coinvolti nell'erogazione del micro credito (Fondo Futuro)

Territori specifici cui è diretta l'azione

Intero territorio regionale

Linea di Azione 7.4
Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (Azioni AdP 8.6.1; 8.6.3)

La declinazione attuativa regionale delle azioni tratte dall'AdP (riferibile al RA 8.6 dell'AdP), si basa sulla realizzazione di attività e misure definite dalla Regione Lazio nel quadro della programmazione regionale FSE, con l'obiettivo di sostenere forme flessibili di organizzazione del lavoro nelle imprese (settore privato, anche relativo ai servizi alla persona), i lavoratori autonomi e le PMI oltre che i lavoratori coinvolti in processi di crisi, i lavoratori fragili (anche operanti in ambiti di lavoro cosiddetto non regolare) o a rischio espulsione dal mercato del lavoro.
Gli interventi prioritari previsti, sono sostanzialmente:

- interventi mirati di tutela del lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro;

- sostegno e incentivi finalizzati al mantenimento della produttività aziendale;
- sostegno diretto ai lavoratori e alle lavoratrici.

Principali gruppi di destinatari
Lavoratori e imprese del territorio regionale (tutti i settori produttivi)

Tipologia di beneficiari

Imprese private e lavoratori autonomi

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 7.5
Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso (Azioni AdP 8.7.4; 8.7.6; 8.7.7)

L'azione è finalizzata ad attivare interventi volti a potenziare i servizi per il lavoro regionale, anche in raccordo tra diversi operatori e soggetti pubblici e privati.
La declinazione attuativa, in linea con l'AdP (riferibile al RA 8.5 dell'AdP) prevede la realizzazione di attività e misure quali il potenziamento di alcuni servizi finalizzati all'incontro domanda offerta di lavoro a livello regionale (ad es nell'ambito del Network Porta Futuro e degli Hub Lavoro) e per l'erogazione di sevizi (orientamento, lavoro, formazione) avanzati che si integrano con quanto attivato dal sistema regionale dei servizi pubblici per l'impiego.
Lo sviluppo del sistema di servizi integrati viene anche perseguito attraverso la creazione e il mantenimento di reti territoriali (con operatori/soggetti operanti nel settore dell'offerta di servizi per il lavoro in vari ambiti, anche universitario) e la realizzazione di interventi a carattere continuativo per il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati.

Principali gruppi di destinatari
Operatori dei servizi per l'impiego (sia pubblici che privati), dei centri per l'orientamento e imprese del territorio regionale

Tipologia di beneficiari
Servizi per l'impiego (sia pubblici che privati), centri per l'orientamento, Università, enti di formazione

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

3.8. - Asse 8 Inclusione sociale e lotta alla povertà

L'Asse 8 del POC si attua in linea con gli indirizzi della strategia regionale volta al rafforzamento degli interventi integrati di inclusione attiva e di inclusione sociale, finalizzati a contrastare il rischio di povertà e di esclusione dal mondo del lavoro per una quota crescente della popolazione regionale, rompendo il circolo vizioso di svantaggio che si protrae attraverso le generazioni e perseguendo un'azione di attivazione di soggetti appartenenti alle categorie più svantaggiate, inclusi i migranti e gli immigrati.
Al tempo stesso, l'Asse interviene nella direzione di favorire e facilitare l'accesso ai servizi sociali locali, in particolare nel settore socio assistenziale, nell'assistenza all'infanzia e nei servizi di assistenza di lunga durata e nei servizi per le persone in situazione di disabilità.
I servizi supportati possono essere pubblici, privati e/o su base comunitaria, forniti da diversi tipi di fornitori, ossia amministrazioni pubbliche, imprese private, imprese sociali e soggetti del terzo settore.
Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FSE 2014-2020, sono pertanto:

- potenziare la qualificazione e l'aggiornamento professionale per l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di povertà e più fragili o in condizioni di gravi difficoltà e di esclusione sociale.
- supportare l'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in condizione di maggiore svantaggio e disagio sociale;
- aumentare l'accesso ai servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia.

Risultato Atteso
Il contributo alla creazione di concrete opportunità di inserimento occupazionale, mantenimento e aumento della propensione alla ricerca attiva di un lavoro (per le diverse categorie fragili della popolazione regionale) rappresenta pertanto il risultato prioritario che si intende perseguire con l'Asse, accanto a quello di favorire l'accesso ai servizi socio assistenziali rivolti alle famiglie con il coinvolgimento del sistema regionale degli operatori pubblici e del privato sociale (co-progettazione sociale).

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 8.1
Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale (Azioni AdP 9.1.2 e 9.1.4.)

In questa azione (riferibile al RA 9.1 dell'AdP), in linea con le indicazioni dell'AdP e della programmazione FSE, rientrano diverse di tipologie di intervento, quali ad es.:

- percorsi integrati di inclusione attiva, con l'offerta di misure di formazione e accesso al lavoro realizzati in collaborazione anche con i servizi socio assistenziali;
- interventi mirati, integrati con la rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, ad es. per le donne che intendano uscire dalla situazione di disagio e richiedere l'intervento di protezione ed emancipazione;

- progetti sportivi di cittadinanza ed inclusione sociale, per favorire percorsi di attivazione dei giovani (in progetti formativi, sostegno, lotta alla povertà ecc.), attraverso la pratica sportiva;
- percorsi e reti per l'inclusione sociali di migranti ed immigrati.

Principali gruppi di destinatari
Persone che vivono in condizione di povertà e di disagio o esclusione sociale, i migranti, donne oggetto di abusi e violenze, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema; destinatari delle attività sono anche il personale dei servizi di cura gestiti dalle imprese o cooperative sociali.

Tipologia di beneficiari
Servizi sociali dei Comuni (SSC), servizi per l'impiego, servizi di cura, imprese sociali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, imprese, istituzioni formative e istituzioni scolastiche

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 8.2
Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (Azioni AdP 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3)

L'azione (riferibile al RA 9.2 dell'AdP), intende promuovere le opportunità di qualificazione e quindi di inserimento lavorativo delle persone maggiormente vulnerabili.
Si tratta pertanto di:
- percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità (anche nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale IeFP);
- interventi di presa in carico da parte dei servizi sociali e del sistema lavoro e formazione professionale, per favorire l'inclusione lavorativa
- interventi di politica attiva formativa e di ricerca di lavoro, con misure di incentivazione alla partecipazione e frequenza, in particolare in quei settori che offrono maggiori prospettive occupazionali come, ad esempio, la green economy (es. nel settore del riciclaggio), blue economy, nei servizi alla persona, nei servizi socio sanitari/assistenziali;
- percorsi di attivazione e accompagnamento imprenditoriali (anche tramite lo strumento del microcredito) o altre misure in grado di assicurare sostenibilità allo spirito imprenditoriale anche a finalità sociale.

Principali gruppi di destinatari
Detenuti ed ex detenuti, disabili, immigrati, migranti (inclusi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale), persone appartenenti a minoranze, persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e/o tossicodipendenti.Destinatario delle attività è anche il personale dei servizi sociali pubblici o affidati a imprese e cooperative sociali

Tipologia di beneficiari
I servizi sociali dei comuni (SSC), i servizi per l'impiego, i servizi di cura, le imprese sociali, le cooperative sociali, gli organismi del terzo settore, gli organismi formativi e di ricerca, le imprese, le istituzioni scolastiche

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 8.3
Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia (Azioni AdP 9.3.3; 9.3.4; 9.3.6)

L'attuazione regionale, in coerenza con quanto previsto dal POR FSE e dall'AdP (riferibile al RA 9.3 dell'AdP), prevede il finanziamento di misure per l'accesso e la fruizione (anche tramite buoni/voucher o altre modalità di sostegno all'erogazione) di servizi per l'infanzia, l'incremento e il miglioramento dell'offerta di servizi per la non autosufficienza rivolti a singoli e famiglie (come ad esempio, specifici interventi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti, servizi di alleggerimento del carico di cura della famiglia, programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati) e la realizzazione di azioni di formazione a sostegno del lavoro per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e dei servizi della terza età (ad es. profilo professionale OSS).
L'insieme degli interventi ha come fine principale quello di garantire alle persone coinvolte, una piena e attiva partecipazione al mercato del lavoro regionale e il rafforzamento delle condizioni di permanenza nel lavoro da parte di tutti, donne in particolare.

Principali gruppi di destinatari
Le famiglie e gli utenti dei servizi socio assistenziali, il personale delle imprese del terzo settore profit e non profit, il personale degli enti pubblici locali, persone occupate o in cerca di occupazione

Tipologia di beneficiari
I servizi pubblici locali, i Comuni le imprese sociali, le cooperative sociali, gli organismi del terzo settore, le associazioni del volontariato, gli enti di formazione, le università e la Regione Lazio

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

3.9. - Asse 9 Istruzione e Formazione

L'Asse 9 del POC contribuisce alla strategia regionale volta all'innalzamento dei livelli di competenza nei diversi gradi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale

regionale, sviluppando e potenziando l'offerta formativa a tutti i livelli e lungo tutto l'arco della vita degli individui, favorendo l'ampliamento delle interazioni tra il mondo delle imprese ed il sistema della ricerca e dell'alta formazione.
Le priorità si tradurranno in interventi mirati e incisivi anche a carattere integrato, rivolti a sviluppare progetti speciali per le scuole, momenti di formazione/lavoro in Italia e all'estero per l'inserimento lavorativo dei giovani, percorsi di formazione permanente di qualità e finalizzata all'occupabilità, la realizzazione di Scuole di alta formazione regionale oltre che percorsi di formazione aziendale, anche *on demand*, per i lavoratori e le imprese.

Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FSE 2014-2020, sono pertanto:

- sostenere i percorsi di qualificazione della popolazione adulta in età lavorativa e dei giovani usciti dai sistemi di formazione e istruzione in modo precoce, contrastando con azioni mirate la dispersione scolastica e formativa;
- promuovere azioni a favore della parità di accesso ad un'istruzione e formazione professionale tecnica di buona qualità;
- ampliare le opportunità per accedere ai diversi percorsi di formazione e istruzione post diploma (a carattere universitario e non) e post laurea.

Risultato Atteso
Il contributo al miglioramento dei livelli di formazione e istruzione della popolazione (giovani e adulta) del Lazio, quindi anche alla crescita occupazionale e sociale della popolazione, costituisce il risultato prioritario che si intende perseguire con l'Asse, con specifico riferimento al contributo atteso dai diversi operatori del sistema regionale (enti di formazione, scuole, Università, imprese, parti sociali, sistema delle ricerca ed innovazione).

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 9.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi (Azioni AdP 10.1.1 10.1.4; 10.1.7)

Il potenziamento delle misure regionali volte a contrastare il fallimento formativo precoce (e quindi la dispersione scolastica e formativa) rappresenta l'ambito di intervento della Linea di azione (riferibile al RA 10.1 dell'AdP)
La declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede pertanto il finanziamento di progetti proposti e realizzati dal mondo delle istituzioni scolastiche e formative regionali (anche nell'ambito della formazione e istruzione professionale IeFP), attraverso ad es. il sostegno all'integrazione didattica, azioni di innovazione nei contenuti, nei programmi, nelle metodologie e negli strumenti offerti agli studenti e progetti volti a rafforzare l'offerta formativa per i giovani nella fascia di età del diritto obbligo formativo (fino a 18 anni di età).
Una specifica attenzione è rivolta a misure di sostegno di studenti caratterizzati da particolare fragilità, che potranno prevedere anche percorsi di alternanza scuola-lavoro, esperienze e visite nel mondo del lavoro e dell'istruzione.

Principali gruppi di destinatari
Studenti nella fascia di età 14-18 anni e loro famiglie, oltre che docenti e formatori

Tipologia di beneficiari
Prevalentemente le istituzioni scolastiche e formative

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 9.2
Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo (Azioni AdP 10.4.1. 10.4.2. 10.4.3).

Il potenziamento delle misure regionali volte a potenziare la qualificazione della forza lavoro regionale (e quindi anche i processi di innovazione aziendale) rappresenta l'ambito di intervento dell'azione (riferibile al RA 10.4 dell'AdP).

La declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede in particolare la realizzazione di percorsi progettuali per l'aggiornamento delle competenze rivolti a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico territoriale. Potranno essere previste anche azioni integrate per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori ad es. attraverso corsi di formazione anche on demand o percorsi formativi diretti al sostegno di settori strategici e di rilievo per la Regione Lazio, nei quali risiedono potenzialità e potenzialità di creazione di nuova occupazione e di sviluppo economico del territorio in generale.

Principali gruppi di destinatari
Gli interventi sono diretti alla popolazione di età superiore ai 16 anni in condizione di inattività, gli occupati (sia dipendenti che autonomi), gli imprenditori

Tipologia di beneficiari
Imprese, organismi della formazione professionale, università, centri di ricerca.

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 9.3
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (Azioni AdP 10.5.11 10.5.12)

Il potenziamento delle misure regionali volte a sostenere e qualificare la formazione e l'istruzione universitaria (post diploma e post laurea), rappresenta l'ambito di intervento dell'azione (riferibile al RA 10.5 dell'AdP).

La declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede in particolare percorsi quali il sostegno all'incremento del livello di istruzione terziaria dei giovani del Lazio, il finanziamento di azioni formative e di lavoro in Italia e all'estero (anche con l'ampliamento di reti di cooperazione con organismi e istituzioni dei Paesi europei ed extraeuropei), il potenziamento del diritto allo studio (attraverso borse di studio o servizi mirati) a carattere universitario oltre che il sostegno al rafforzamento dei modelli di raccordo tra Università e tessuto produttivo territoriale.
Per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post lauream ad alto contenuto innovativo e in raccordo tra sistema formativo, istituti di ricerca e imprese, è prevista in particolare l'erogazione di incentivi, borse di ricerca o di dottorato oltre che l'erogazione di servizi mirati ai destinatari.

Principali gruppi di destinatari
Studenti, diplomati della scuola secondaria, laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, imprese, docenti e ricercatori stabilizzati e non, dipendenti d'impresa, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti

Tipologia di beneficiari
Istituzioni scolastiche e formative, ITS, imprese, Università, centri di ricerca

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 9.4
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (Azioni AdP 10.6.1; 10.6.2; 10.6.4)

Il potenziamento del sistema di formazione tecnica professionale (post diploma), rappresenta l'ambito di intervento dell'azione (riferita alla RA 10.6 dell'AdP).

La declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede in particolare:

- percorsi e interventi volti a potenziare e qualificare la filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore, al cui interno potranno trovare spazio sostegno alle fasce più deboli, il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali regionali,
- azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali espressi dal tessuto produttivo
- realizzazione di un'offerta formativa di alto profilo, con l'attivazione di scuole di formazione della Regione Lazio su settori ritenuti strategici.

Principali gruppi di destinatari
Gli interventi sono diretti alla popolazione di età superiore ai 16 anni, in condizione di inattività, in occupazione, disoccupazione, occupazione (sia dipendente sia autonoma), imprenditori

Tipologia di beneficiari
Istituzioni scolastiche, imprese, organismi della formazione professionale, università, centri di ricerca, imprese

Territori specifici mirati
Intero territorio regionale

3.10. - Asse 10 Capacità istituzionale e amministrativa

L'Asse 10 del POC contribuisce alla strategia regionale volta a migliorare complessivamente l'efficienza e la qualità dei servizi erogati della macchina amministrativa regionale, sostenendo le azioni promosse a favore dell'assetto di governance che la Regione Lazio ha definito in materia di programmazione unitaria, fortemente improntato all'attività partenariale e all'integrazione tra politiche e Fondi europei e nazionali oltre che sostenere interventi specifici per gli Enti Locali e i soggetti del partenariato coinvolti nella programmazione regionale.

Le priorità dell'Asse, in coerenza con la struttura del POR FSE 2014-2020, sono pertanto:

- contribuire alla qualificazione delle competenze di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo ed occupazione;
- favorire un miglioramento dell'efficienza delle diverse strutture dell'amministrazione regionale, così come la propensione ad agire in maniera partecipativa, garantendo una migliore gestione dei fondi dell'UE;
- rafforzare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione regionale, tenendo conto degli obiettivi definiti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA I e II Fase).

Risultato Atteso
Il contributo al miglioramento e al rafforzamento, in termini di efficacia e di efficienza, dell'azione amministrativa regionale e degli Enti locali regionali, costituisce il risultato prioritario che si intende perseguire con l'Asse.

Le azioni in cui si declina l'Asse sono le seguenti:

Linea di Azione 10.1
Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici (Azioni AdP 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3)

L'azione (riferibile al RA 11.1 dell'AdP), contribuisce a favorire la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici sia nell'ottica di fornire informazioni sul suo operato (cosa che aumenta la responsabilità dell'Amministrazione stessa e la spinge ad ottimizzare le sue prestazioni) sia per alimentare il dibattito pubblico con un ritorno in idee e servizi.
La declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede in particolare il sostegno alla realizzazione di sistemi informativi definiti nell'ambito del PRA della Regione Lazio, che dovrebbero favorire

l'accesso ai fondi pubblici (UE e nazionali) della Regione, processi attuativi più efficienti oltre che il miglioramento dei modelli di informazione rivolti al pubblico.

Principali gruppi di destinatari
Personale delle Amministrazioni pubbliche della Regione Lazio

Tipologia di beneficiari
Amministrazione regionale e altre Amministrazione pubbliche (Enti Locali) localizzate nella Regione Lazio

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 10.2
Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
(Azioni AdP 11.3.2; 11.3.3; 11.3.6)

L'azione (riferibile al RA 11.3 dell'AdP), contribuisce a migliorare le prestazioni dell'amministrazione regionale nella programmazione dei Fondi UE.
In particolare, la declinazione regionale delle azioni dell'AdP prevede la realizzazione di un Piano regionale di azione per la formazione e l'informazione dell'amministrazione regionale (rivolto prioritariamente alle strutture delle Autorità coinvolte nella programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Fondi UE) oltre che interventi specifici di rafforzamento della capacità amministrativa, in coerenza con i progetti previsti dal PRA della Regione Lazio.
Attraverso tale azione si intende inoltre migliorare e sostenere, in termini di efficacia e di efficienza, l'attuazione delle iniziative finanziate, riducendo, in particolare, i tempi che intercorrono tra l'assegnazione dei finanziamenti e la loro erogazione e attivando un processo di forte semplificazione delle procedure di accesso ai fondi.

Principali gruppi di destinatari
Personale delle Amministrazioni pubbliche della Regione Lazio

Tipologia di beneficiari
Amministrazione regionale e altre Amministrazione pubbliche (Enti Locali) localizzate nella Regione Lazio

Territori specifici cui è diretta l'azione
Intero territorio regionale

Linea di Azione 10.3
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale (Azioni AdP 11.6.7; 11.6.10)

L’azione (riferibile al RA 11.6 dell’AdP), contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti i soggetti che operano nei Programmi di investimento pubblico della Regione Lazio (in particolare con riferimento ai settori dell’istruzione, del lavoro, della formazione e delle politiche sociali) al fine di migliorare le capacità di pianificazione, programmazione attuativa, monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi realizzati.
Sono previsti interventi finalizzati ad acquisire la collaborazione di esperti di alto profilo a favore della programmazione regionale, per rafforzare l'efficacia degli interventi e le azioni di semplificazione amministrativa e procedurale e per il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni della PA, al fine di garantire la qualità dei servizi prioritariamente negli ambiti dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali.
Sono altresì previsti interventi rivolti agli Enti Locali e al partenariato, per contribuire all’attuazione di specifiche esigenze legate al miglioramento dell’organizzazione e dell’attuazione di politiche per l’occupazione, il lavoro e per i servizi sociali.

Principali gruppi di destinatari
Personale delle Amministrazioni pubbliche della Regione Lazio, soggetti del partenariato socio economico, cittadini e utenti dei servizi

Tipologia di beneficiari

Amministrazione regionale e Amministrazioni pubbliche localizzate nella Regione Lazio, soggetti del partenariato, imprese

Territori specifici cui è diretta l’azione
Intero territorio regionale

3.11. - Asse 11 Assistenza Tecnica

L’Asse 11 del POC è finalizzato a migliorare l'esecuzione attraverso il rafforzamento e il potenziamento della capacità delle strutture coinvolte nella programmazione, attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e comunicazione degli interventi, intervenendo sugli aspetti critici del sistema di gestione e sui fabbisogni organizzativi, tecnici e professionali maggiormente avvertiti. In tale ambito si sostengono attività di assistenza tecnica dirette ad assicurare il supporto necessario alle Autorità del Programma, segnatamente all’Autorità Responsabile del POC, per garantire il coordinamento strategico e attivare le necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa, affinché vengano assicurate tutte le attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC e alle Strutture attuatrici dei POR FESR e FSE.

Risultato Atteso
I risultati attesi in cui si declina l’Asse sono i seguenti:

- rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza previsti dal POC

- rafforzare il sistema di valutazione, la comunicazione e l'informazione del POC.

La Regione intende operare per conseguire un miglioramento complessivo del sistema di attuazione del Programma e del sistema di gestione e controllo, potenziandone l'efficacia e l'efficienza e le funzionalità, al fine di garantire un uso ottimale e corretto delle risorse. Il sistema di gestione dovrà essere completamente integrato ed interoperabile, sia per garantire lo scambio elettronico di tutte le fasi di attuazione (dalla presentazione on line delle domande, fino alla gestione di tutti i flussi documentali con i beneficiari e le altre Autorità) sia per avere un maggiore controllo delle fasi di avanzamento dei progetti e del rispetto dei crono programmi di spesa a tutti i livelli. Il conseguimento di tale risultato potrà essere raggiunto anche attraverso un deciso innalzamento della qualità dei progetti, prevedendo azioni di rafforzamento specifiche in relazione alle diverse esigenze. Tali azioni saranno dedicate sia alle Strutture attuatrici sia agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella definizione, attuazione, sorveglianza e controllo degli interventi finanziati. Il rafforzamento delle competenze e dei sistemi dovrà consentire un miglioramento delle performance finanziarie, contribuire alla semplificazione delle procedure a tutti i livelli e degli oneri amministrativi per i beneficiari, agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo.

Per lo svolgimento delle attività di Assistenza tecnica si prevede di fare ricorso al supporto specialistico delle società in *house providing* della Regione, che sarà regolato attraverso specifiche convenzioni e/o di società e di esperti qualificati esterni all'Amministrazione (*outsourcing* o *contracting out*).

Si prevede, inoltre, l'acquisizione delle attrezzature e delle applicazioni informatiche, telematiche e banche dati necessarie per la realizzazione delle operazioni di sostegno tecnico al POC.

Linea di Azione 11.1
Gestione, controllo e sorveglianza

In tale ambito si sostengono attività di assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma.

Si intende sostenere le seguenti attività indicative:

- predisposizione e manutenzione evolutiva del Sistema informativo di gestione e controllo del POC, integrato in termini di funzioni e di flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione, comprese le Autorità che a vario titolo intervengono nel Programma. Si tratta di un sistema informativo che garantisce la registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica delle operazioni, garantendo la trasmissione degli stessi al livello nazionale;
- servizi di supporto tecnico finalizzati alla verifica dei dati di monitoraggio, diretti al miglioramento della qualità di dati e delle informazioni sugli interventi realizzati e attività connesse alla sorveglianza;
- servizi di supporto specialistico a sostegno dell'implementazione del POC, nell'ottica di migliorare ed implementare la capacità di progettare, attuare e monitorare le diverse azioni;

- servizi connessi alla elaborazione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati e a supporto dei soggetti a vario titolo coinvolti attuazione/espletamento delle attività di attuazione del Programma;
- attività di controllo di primo livello finalizzate alla verifica delle operazioni anche attraverso controlli in loco;
- formazione on the job alle strutture e al personale per l'utilizzo sempre più efficiente ed efficace del sistema informativo di gestione e controllo;
- supporto tecnico e operativo all'attuazione, a livello regionale, degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'art.242, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio; Società in house

Territori specifici cui è diretta l'azione
Tutto il territorio regionale.

Linea di Azione 11.2
Comunicazione e valutazione

Si intende sostenere le seguenti attività indicative:

- servizi di valutazione condotti durante il periodo di programmazione e di attuazione, finalizzati a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del Programma ed a valutarne l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e la rispondenza rispetto agli obiettivi ed i risultati attesi, sulla base di un Piano di Valutazione ed in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- attività di informazione, comunicazione e pubblicità realizzate nel quadro della "Strategia di Comunicazione" finalizzate ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità nell'ambito del POC ed a pubblicizzare presso i cittadini i risultati raggiunti;
- realizzazione di studi, ricerche, analisi ed approfondimenti tematici collegati alla programmazione, gestione, attuazione e valutazione delle azioni e degli interventi del POC;
- realizzazione di iniziative di scambi di esperienze tra amministrazioni pubbliche a livello intra, interregionale ed europeo finalizzate ad accrescere le competenze in tema di progettazione, gestione ed attuazione di programmi ed interventi finanziati dai Fondi SIE e dai fondi nazionali.

Tipologia di beneficiari
Regione Lazio; Società in house

Territori specifici cui è diretta l'azione
Tutto il territorio regionale.

4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Di seguito la previsione del cronoprogramma di spesa per annualità, per l'intero periodo di attuazione del POC

Prospetto 5 - Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno

POC	Descrizione	2023	2024	2025	2026	Totale (€)
Asse 1	RICERCA E INNOVAZIONE	26.141.000,00	31.339.000,00	26.116.000,00	20.866.052,36	104.462.052,36
Asse 2	LAZIO DIGITALE	1.062.000,00	14.534.000,00	12.111.000,00	20.738.031,98	48.445.031,98
Asse 3	COMPETIVITA'	51.294.000,00	40.163.000,00	33.469.000,00	8.951.025,20	133.877.025,20
Asse 4	SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MOBILITA'	6.294.000,00	17.393.000,00	14.494.000,00	19.795.592,50	57.976.592,50
Asse 5	PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	3.370.000,00	2.688.000,00	2.240.000,00	660.776,33	8.958.776,33
Asse 6	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURAL	100.000,00	554.000,00	461.000,00	730.070,00	1.845.070,00
Asse 7	OCCUPAZIONE	62.000.000,00	76.000.000,00	38.898.000,24	20.000.000,00	196.898.000,24
Asse 8	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	58.000.000,00	72.890.000,00	30.200.578,00	21.600.000,36	182.690.578,36
Asse 9	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	30.876.000,00	34.000.000,68	13.600.000,00	10.014.855,00	88.490.855,68
Asse 10	CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	2.875.000,00	3.000.951,41	1.000.745,75	1.000.000,00	7.876.697,16
Asse 11	ASSISTENZA TECNICA	9.628.951,00	12.535.000,40	9.428.000,00	7.643.064,86	39.235.016,26
	TOTALE (€)	**251.640.951,00**	**305.096.952,49**	**182.018.323,99**	**131.999.468,59**	**870.755.696,07**

5. SI.GE.CO. - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

In conformità con quanto disposto dal punto 2 della Delibera CIPE 10/2015, il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POC Lazio 2014-2020 è finalizzato ad assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del Programma, il monitoraggio continuo dell'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

Per la descrizione si veda l'**Allegato 1** al Programma, nell'ambito del quale è descritta la struttura organizzativa di riferimento per le diverse funzioni inerenti l'attuazione del POC, nonché il ruolo assunto dall'Autorità Responsabile e dalle Strutture Attuatrici.

6. MONITORAGGIO

In continuità con il monitoraggio dei POR FESR e FSE Lazio 2014-2020, l'Autorità Responsabile del POC garantisce che il Sistema Informativo locale regionale (SIGEM) sia correttamente alimentato per il tramite delle strutture regionali competenti. Le funzionalità del suddetto sistema informativo (SI), nelle diverse articolazioni, coprono l'intero processo di gestione e controllo del Programma, consentendo all'Autorità Responsabile di disporre un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a ciascuna operazione sostenuta dal POC e garantendone la completezza e l'affidabilità. Attraverso le funzionalità del SI viene, altresì, assicurata la trasmissione dei dati al Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo Unico di colloquio per il periodo 2014-2020, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015.
Con riferimento ai dati raccolti e in possesso dell'Amministrazione, viene garantito il trattamento degli stessi nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Il sistema, inoltre, garantisce la registrazione e la conservazione dei dati in modo affidabile e sicuro attraverso adeguati sistemi di sicurezza.

7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, successivamente all'approvazione del presente Programma la Regione Lazio in qualità di Amministrazione titolare, può apportare eventuali modifiche al POC approvato, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, che sono approvate con delibera CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne al Programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del Programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento informando, ai fini della presa d'atto, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Entro il 15 marzo di ciascun anno l'Amministrazione titolare del Programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione una Relazione di attuazione del POC, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, e aggiorna in particolare il Prospetto 3.

ALLEGATO 1 - SI.GE.CO.

L'Autorità Responsabile del POC è il Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione economica della Regione Lazio, che si avvale delle Adg dei POR FESR e FSE, in qualità di Strutture attuatrici, alle quali sono formalmente delegate le funzioni di programmazione operativa, gestione e controllo degli interventi di propria competenza, in ragione della natura e della fonte di finanziamento prioritaria degli stessi.

Autorità Responsabile POC

Direzione regionale: Direzione Programmazione economica

Responsabile: Direttore pro tempore

Posta elettronica: direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it

Strutture Attuatrici POC

Direzione regionale: Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Responsabile: Direttore pro tempore

Posta elettronica: formazione@regione.lazio.legalmail.it

Direzione regionale: Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca

Responsabile: Direttore pro tempore

Posta elettronica: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it

L'Autorità Responsabile del POC assume, pertanto, il ruolo di *Project Management Center* (PMC) e il suo ruolo è quello di garantire il coordinamento strategico e attivare le necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa, affinché vengano assicurate tutte le attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC, facilitando la condivisione tra tutte le sue componenti. Per esercitare tale ruolo, la sua attività si esplica con modalità differenziate, caratterizzate comunque da una alta sorveglianza e *governance*, in stretto raccordo con i vertici dell'Amministrazione e con le indicazioni di indirizzo della Giunta.

A tale fine, tutti gli atti inerenti all'attuazione, riprogrammazione e/o modifica del POC sono assunti di concerto con le Strutture attuatrici che, nel mantenere la responsabilità degli interventi dei relativi Programmi Operativi da cui il POC trae origine, assicurano una continua interazione

e condivisione con l'Autorità Responsabile del POC, ai fini di coadiuvarla nel presidiare la sua attuazione.

L'Autorità Responsabile garantisce, attraverso la collaborazione delle Strutture attuatrici, il monitoraggio unitario del POC, dal punto di vista finanziario e fisico, in raccordo con le indicazioni provenienti dalle competenti autorità nazionali.

L'Autorità Responsabile del POC assume anche il ruolo di responsabile della certificazione della spesa (Autorità di certificazione) relativa al POC, predisponendo la redazione e la presentazione delle dichiarazioni periodiche di spesa ed assicurando la presenza di un sistema contabile affidabile corredato da documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme nazionali vigenti.

In linea con quanto previsto dalla suddetta delibera sulla funzione di rafforzamento della programmazione complementare rispetto agli interventi della programmazione comunitaria, anche ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, il SI.GE.CO. del POC assicura la piena reciprocità con i programmi regionali FESR e FSE.

Il SI.GE.CO. del POC pertanto si basa su procedure coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di Partenariato Italia per il periodo 2014-2020.

Per quanto non precisato nella presente descrizione, si rinvia ai sistemi di gestione e controllo vigenti del POR FESR 2014-2020 e POR FSE Lazio 2014-2020 per quanto di rispettiva competenza, per tutti gli aspetti relativi alle funzioni delle AdG FSE e FESR e degli altri soggetti coinvolti nel processo di implementazione (soggetti attuatori, organismi intermedi, strutture di controllo, beneficiari).

Non rilevano ai fini del POC le procedure di controllo di secondo livello in capo all'AdA.

Ulteriori specifiche modalità di attuazione saranno definite anche attraverso l'ausilio di appositi manuali e/o circolari predisposti dall'Autorità Responsabile.

Per quanto riguarda il POR FESR 2014-2020 si fa riferimento:

- per la "Descrizione delle Funzioni e delle Procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" alla vigente versione 06 approvata con Determinazione Dirigenziale n. G01197 dell'8 febbraio 2021, ed ai relativi allegati di seguito elencati:

  Allegato 1 - Manuale di gestione e controllo del Programma

  Allegato 2 - Manuale di monitoraggio

  Allegato 3 - Manuale Unico delle Procedure dell'Autorità di Certificazione (aggiornato con Determinazione n. G15354 del 9 novembre 2022 – versione 4.0)

  Allegato 4 - Composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo del PO

  Allegato 5 - Flow chart - Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari

- all'"Addendum Manuale di Gestione e Controllo del Programma – POR FESR Lazio 2014-2020" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G09807 del 20 luglio 2021, ed ai relativi allegati di seguito elencati:

  Allegato I – CL Beni & Servizi semplificata

  Allegato II – CL Aiuti semplificata

  Allegato III – Pista di controllo Dispositivi medici e di protezione individuale

  Allegato IV – Pista di controllo Ristori

- al "Secondo Addendum Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G15880 del 18 dicembre 2021, ed al relativo allegato: "Allegato 4 – Integrazione Allegato 4 "Descrizione delle funzioni e procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" – personale AdG AdC
- alla Determinazione n. G13294 del 4 ottobre 2022 Revisione del Documento di autovalutazione del rischio di frode per il POR FESR 2014/2020 della Regione Lazio in attuazione dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.

Per quanto riguarda il POR FSE 2014-2020, si fa riferimento alla versione attualmente vigente del SI.GE.CO ("Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione"), approvata con Determinazione Dirigenziale. n. G08405 del 28 giugno 2022 che modifica la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019 (e successive modifiche ed integrazioni).

È parte integrante del SI.GE.CO del POR FSE anche la seguente documentazione (a cui si rimanda per la gestione e l'attuazione dei progetti del POC Lazio riconducibili al FSE laddove pertinente):

- "Manuale delle procedure dell'AdG e degli OOII" del POR FSE (Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019 integrata con Determinazione Dirigenziale n. G09064 12/07/2022 e successive modifiche ed integrazioni);
- "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII" - Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale;
- Individuazione Strutture Regionali Attuatrici – SRA e approvazione delle "Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA" (Determinazione Dirigenziale n. G12329 del 3 ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni);
- "Manuale procedure dell'OI e Pista di controllo – Organismo Intermedio RTI Edenred Italia Srl – MBS Srl, per la gestione delle attività delegate (Sovvenzione Globale Buoni Servizio) - Determinazione Dirigenziale n. G00635 del 25 gennaio 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- Aggiornamento del "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'Organismo Intermedio Città Metropolitana di Roma Capitale" per la gestione delle attività delegate nell'ambito del PO Lazio FSE 2014-2020 integrato nel Si.Ge.Co. dell'AdG (Determinazioni Dirigenziali n. G13943/2019 e n. G03104 del 16 marzo 2022);
- Documenti di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE 2014-2020 (prima e seconda autovalutazione), in attuazione dell'art. 125, par. 4, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013 e

dell'EGESIF_14_0021-00 del 16 giugno 2014 "Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate" (Determinazione Dirigenziale n. G09744 del 31 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni);

- Determinazione Dirigenziale n. G10421 del 3 agosto 2022 – Modelli di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sugli Avvisi pubblici Dottorati di innovazione per le imprese e Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze (determinazioni n. G10805/2020 e n. G18143/2019);
- "Manuale delle procedure e SI.GE.CO" dell'OI AssForseo (Sovvenzione Globale Audiovisivo);
- Criteri di selezione delle operazioni FSE (approvati dal CdS il 27 maggio 2015);
- Manuale di gestione del sistema informativo SIGEM;
- Determinazione n. G04128 del 28 marzo 2023 - Approvazione della "Direttiva regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027".

Si rimanda al portale www.lazioeuropa.it per la documentazione di riferimento dei SI.GE.CO. ed in particolare al link https://www.lazioeuropa.it/archivio1420/por_fesr-15/sistema_di_gestione_e_controllo-109/ per il POR FESR ed al link https://www.lazioeuropa.it/archivio1420/por_fse-16/sistema_di_gestione_e_controllo-107/ per il POR FSE.

ALLEGATO B

Prospetto 3 - Struttura programmatica per Assi e Linee di Azione			
Asse	**Categoria di regione**	**Linea di Azione**	**Importo totale (€)**
Asse 1 Ricerca e innovazione	M-Più sviluppate	**Linea 1.1** Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi	23.023.268,97
	M-Più sviluppate	**Linea 1.2** Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione, alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi e alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica	70.422.033,66
	M-Più sviluppate	**Linea 1.4** Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente (anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital)	11.016.749,73
Asse 2 Lazio digitale	M-Più sviluppate	**Linea 2.1** Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese	48.445.031,98
Asse 3 Competitività	M-Più sviluppate	**Linea 3.1** Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [….]	10.063.000,00
	M-Più sviluppate	**Linea 3.2** Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica [….]	2.461.657,86
	M-Più sviluppate	**Linea 3.3** Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	16.797.693,21
	M-Più sviluppate	**Linea 3.4** Sostegno alla promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione e creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri.	9.242.204,39
	M-Più sviluppate	**Linea 3.5** Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi [.....]	1.891.233,93
	M-Più sviluppate	**Linea 3.6** Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale […]	14.230.976,65
	M-Più sviluppate	**Linea 3.7** Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, accesso al credito delle PMI e sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le imprese nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	79.190.259,16
Asse 4 Sostenibilità energetica e mobilità	M-Più sviluppate	**Linea 4.1** Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza	1.175.326,40
	M-Più sviluppate	**Linea 4.2** Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.	33.566.739,25
	M-Più sviluppate	**Linea 4.3** Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Sistemi di Trasporto Intelligenti.	23.234.526,85
Asse 5 Prevenzione del rischio idrogeologico	M-Più sviluppate	**Linea 5.1** Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione	8.958.776,33

Prospetto 3 - Struttura programmatica per Assi e Linee di Azione			
Asse	**Categoria di regione**	**Linea di Azione**	**Importo totale (€)**
Asse 6 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali	M-Più sviluppate	**Linea 6.1** Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	1.845.070,00
Asse 7 Occupazione	M-Più sviluppate	**Linea 7.1** Aumentare l'occupazione dei giovani	48.765.072,45
	M-Più sviluppate	**Linea 7.2** Aumentare l'occupazione femminile	642.684,78
	M-Più sviluppate	**Linea 7.3** Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata	111.721.524,41
	M-Più sviluppate	**Linea 7.4** Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	5.850.959,97
	M-Più sviluppate	**Linea 7.5** Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso	29.917.758,63
Asse 8 Inclusione sociale e lotta alla povertà	M-Più sviluppate	**Linea 8.1** Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	19.391.570,13
	M-Più sviluppate	**Linea 8.2** Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	131.996.489,43
	M-Più sviluppate	**Linea 8.3** Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia	31.302.518,80
Asse 9 Istruzione e Formazione	M-Più sviluppate	**Linea 9.1** Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi	12.043.696,66
	M-Più sviluppate	**Linea 9.2** Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo	24.240.896,57
	M-Più sviluppate	**Linea 9.3** Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	42.676.474,66
	M-Più sviluppate	**Linea 9.4** Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	9.529.787,79
Asse 10 Capacità istituzionale e amministrativa	M-Più sviluppate	**Linea 10.1** Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	2.291.186,80
	M-Più sviluppate	**Linea 10.2** Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	4.542.903,49
	M-Più sviluppate	**Linea 10.3** Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale	1.042.606,87
Asse 11 Assistenza tecnica	M-Più sviluppate	**Linea 11.1** Gestione, controllo e sorveglianza	29.998.317,49
	M-Più sviluppate	**Linea 11.2** Comunicazione e valutazione	9.236.698,77
TOTALE			**870.755.696,07**

ALLEGATO C

Prospetto 4 – Assi, RA e indicatori

ASSE	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
1	**RA 1.5** Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	**1.5R** - Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL.Spesa per R&S del settore privato (imprese e istituzioni private non profit) in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)	**1b.OI** - Ricerca, innovazione: Numero di progetti strategici per la realizzazionme di migliori infrastrutture di ricerca
	RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	**1.1aR** - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che svolgono R&S	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	**1.2aR** - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che svolgono R&S	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	**1.4R** - Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza (KIA)	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni **CO03** - Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
2	**RA 2.2** Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	**2.2R** - Procedimenti SUAP gestibili in modo dematerializzato	**221Oc** - Servizi e sistemi digitali realizzati
3	**RA 3.5** Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	**3.5R** - Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni **CO03** - Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	**3.3 R** - Investimenti privati sul PIL. Investimenti privati in percentuale sul PIL (valori concatenati).	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	**3.4R** - Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero. Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	**3.1 R** - Tasso di innovazione del sistema produttivo: Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con almeno 10 addetti	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	**3.6 R** - Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale sul PIL, Istat)	**CO03** - Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
4	**RA 4.2** Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili	**4.2 R** - Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria - Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell'industria (valori concatenati; anno di riferimento 2005)	**CO02** - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	RA 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	**4.1 R** - Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro - Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)	**CO32** - Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
	RA 4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane	**4.6 R** - Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (Numero di passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)	**791C** - Superficie oggetto di intervento

ASSE	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
5	RA 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	**5.1bR** - Superficie interessata dal rischio più alto	**CO20** - Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
6	**RA 6.7** Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	**CO09** - Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno
7	**RA 8.1** Aumentare l'occupazione dei giovani	**CR 06** - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 01** - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO 03** - Persone inattive
	RA 8.2 Aumentare l'occupazione femminile	**CR 07** - Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	**C0 21-** Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mercato del lavoro
	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	**CR 06 -** Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 01 -** Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO 03 -** Persone inattive
	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	**CVR10 -** Tasso di imprese impegnate nell'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro	**CO 05 -** Lavoratori, compresi gli autonomi
	RA 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso	**CO 22 -** Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale	**SR 1 -** Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro
8	**RA 9.1** Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	**CR 06 -** Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 16 -** Partecipanti con disabilità **CO 17 -** Altre persone svantaggiate
	RA 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	**CR 05 -** Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	**CO 16** - Partecipanti con disabilità **CO 17** - Altre persone svantaggiate
	RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai rivolti a bambini e dei servizi di cura a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari' territoriali	**SR 3 -** Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	**CO 05 -** Lavoratori, compresi gli autonomi **SO 1 -**Famiglie che necessitano di servizi di cura e socio assistenziali
9	**RA 10.1** Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	**CR 03 -**Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 06 -**Persone con età inferiore ai 25 anni **CO 22** - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale
	RA 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/ reinserimento	**CR 03** - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 01** - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO 03** - Persone inattive **CO 05** - Lavoratori, compresi gli autonomi
	RA 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	**CR 06** - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	**CO 01** - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO 03** - Persone inattive **CO 05** - Lavoratori, compresi gli autonomi

ASSE	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
	RA 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	**SR 5 -** Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS)	**CO 01** - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO 03** - Persone inattive **CO 05** - Lavoratori, compresi gli autonomi
10	**RA 11.1** Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	**SR 6 -** Disponibilità di banche dati in formato aperto	**CO 22** - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale
	RA 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	**SR 8 -** Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della pubblica amministrazione locale	**CO 22** - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale
	RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa	**SR 9** - Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste	**CO 22** - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale
11	Rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza		Numero di giornate di assistenza erogate
	Rafforzare il sistema di valutazione, la comunicazione e l'informazione		Numero di eventi di informazione e comunicazione organizzati

ALLEGATO D

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
I	I.a	1.5	1.5.1a	Potenziamento infrastrutturale dei cluster tecnologici regionali e delle strutture per la ricerca	4	23.023.268,97	1	1.1	Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
Linea di Azione 1.1 POC					**4**	**23.023.268,97**			
I	I.b	1.1	1.1.3	Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati	11	6.373.489,44	1	1.2	Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione, alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi e alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica
I	I.b	1.1	1.1.4	Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	94	49.528.922,06	1		
I	I.b	1.2	1.2.1a	Azioni di sostegno alla cooperazione della R&I a livello regionale ed extraregionale e di valorizzazione dei risultati a livello territoriale	99	14.519.622,16	1		
Linea di Azione 1.2 POC					**204**	**70.422.033,66**			
I	I.b	1.4	1.4.1	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	46	11.016.749,73	1	1.4	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente (anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital)
Linea di Azione 1.3 POC					**46**	**11.016.749,73**			
TOTALE ASSE 1 POC - RICERCA E INNOVAZIONE					**254**	**104.462.052,36**			
2	2.c	2.2	2.2.1a	Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e n	9	47.117.671,98	2	2.1	Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese
2	2.c	2.2	2.2.1B	Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese	1	1.327.360,00	2		

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
Linea di Azione 2.1 POC					10	48.445.031,98			
TOTALE ASSE 2 POC - LAZIO DIGITALE					10	48.445.031,98			
3	3.a	3.5	3.5.1a	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	2	5.500.000,00	3	3.1	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [....]
3	3.a	3.5	3.5.1b	Strumenti per le startup innovative e creative	2	4.563.000,00	3	3.1	
Linea di Azione 3.1 POC					4	10.063.000,00			
3	3.a	3.5	3.5.2	Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica	106	2.461.657,86	3	3.2	Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica [....]
Linea di Azione 3.2 POC					106	2.461.657,86			
3	3.b	3.3	3.3.1a	Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.	9	4.284.664,54	3	3.3	Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.
3	3.b	3.3	3.3.1a_c	Sostegno alle imprese per mitigazione effetti emergenza Covid-19	11	9.911.142,65	3	3.3	
3	3.b	3.3	3.3.1b	Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi	18	2.601.886,02	3	3.3	
Linea di Azione 3.3 POC					38	16.797.693,21			
3	3.b	3.4	3.4.1	Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale	41	3.689.982,64	3	3.4	Sostegno alla promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione e creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri
3	3.b	3.4	3.4.2	Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI	56	552.221,75	3	3.4	
3	3.b	3.4	3.4.3	Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri	4	5.000.000,00	3	3.4	

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
Linea di Azione 3.4 POC					**101**	**9.242.204,39**			
3	3.c	3.1	3.1.2	Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	5	1.891.233,93	3	3.5	Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi [.....]
Linea di Azione 3.5 POC					**5**	**1.891.233,93**			
3	3.c	3.1	3.1.3	Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	35	14.230.976,65	3	3.6	Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale [...]
Linea di Azione 3.6 POC					**35**	**14.230.976,65**			
3	3.d	3.6	3.6.1	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.	77	54.290.259,16	3	3.7	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, accesso al credito delle PMI e sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le imprese nelle fasi pre-seed, seed, e early stage
3	3.d	3.6	3.6.4	Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	1	24.900.000,00	3	3.7	
Linea di Azione 3.7 POC					**78**	**79.190.259,16**			
TOTALE ASSE 3 POC - COMPETITIVITA'					**367**	**133.877.025,20**			
4	4.b	4.2	4.2.1	Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità a [...]	20	1.175.326,40	4	4.1	Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza
Linea di Azione 4.1 POC					**20**	**1.175.326,40**			

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
4	4.c	4.1	4.1.1	Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, [...]	19	33.566.739,25	4	4.2	Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici
Linea di Azione 4.2 POC					**19**	**33.566.739,25**			
4	4.e	4.6	4.6.1	Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	4	7.234.526,85	4	4.3	Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Sistemi di Trasporto Intelligenti
4	4.e	4.6	4.6.3	Sistemi di Trasporto Intelligenti	7	16.000.000,00	4	4.3	
Linea di Azione 4.3 POC					**11**	**23.234.526,85**			
TOTALE ASSE 4 POC - SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MOBILITA'					**50**	**57.976.592,50**			
5	5.b	5.1	5.1.1	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	20	8.958.776,33	5	5.1	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
Linea di Azione 5.1 POC					**20**	**8.958.776,33**			
TOTALE ASSE 5 POC - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO					**20**	**8.958.776,33**			
6bis			6.7.1	Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	1	1.845.070,00	6	6.1	Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
Linea di Azione 6.1 POC					1	1.845.070,00			
TOTALE ASSE 6 POC - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALI					**1**	**1.845.070,00**			

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
I	8.ii	8.1	15008	IeFP (2015/16)	19	8.190.520,03	7	7.1	Aumentare l'occupazione dei giovani
I	8.ii	8.1	15027	Fuoriclasse	43	1.067.490,22	7	7.1	
I	8.ii	8.1	15040	Fuoriclasse	1	23.990,28	7	7.1	
I	8.ii	8.1	16013	Iefp (2016/2017)	19	8.037.106,87	7	7.1	
I	8.ii	8.1	17039	Iefp (2017/2018)	18	7.218.114,60	7	7.1	
I	8.ii	8.1	18012	IeFP (2018/19)	18	7.179.958,52	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19026	B.A. – Torno Sub.	1	8.000,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19041	IeFP (2019/20)	4	1.405.692,70	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19042	IeFP (2019/20)	14	5.563.970,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19044	IeFP (2019/20)	41	4.726.800,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19049	IeFP (2019/20)	4	468.000,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19059	Affidamento GEA	1	609.475,40	7	7.1	
I	8.ii	8.1	19064	Imp. Form. IeFP	1	84.399,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	20053	Giuria di Qualità	1	14.440,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	20054	Giuria di Qualità	1	2.888,00	7	7.1	
I	8.ii	8.1	21015	I.F. Torno Subito	46	4.164.226,83	7	7.1	
Linea di Azione 7.1 POC					**232**	**48.765.072,45**			
I	8.i	8.5	16042	CDR donne con figli minori	1	249.000,00	7	7.2	Aumentare l'occupazione femminile
I	8.iv	8.2	21028	Vittime Violenza	7	393.684,78	7	7.2	
Linea di Azione 7.2 POC					**8**	**642.684,78**			
I	8.i	8.5	15014	Mestieri	73	5.616.540,42	7	7.3	Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata
I	8.i	8.5	15025	Mestieri	69	4.585.495,46	7	7.3	
I	8.i	8.5	15043	Occupabilità	30	4.143.243,81	7	7.3	
I	8.i	8.5	15044	Mestieri	97	7.185.143,65	7	7.3	
I	8.i	8.5	16026	Conven. CMRC	3	4.566.000,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	16041	B.A. – Prov. RI - FR	219	1.678.230,04	7	7.3	
I	8.i	8.5	17018	Tiroc. Extrac. Disab	123	25.780.592,94	7	7.3	
I	8.i	8.5	17031	CDR – Formazione	278	2.712.414,75	7	7.3	
I	8.i	8.5	17052	Microcredito	1	35.000.000,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	19003	Occupabilità	23	1.862.156,69	7	7.3	
I	8.i	8.5	19035	B.A. – PAL	1	8.000,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	19035	B.A. – PAL	845	740.900,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	19040	Disabilità (tirocini extracurriculari)	47	12.537.781,65	7	7.3	
I	8.i	8.5	20001	Occupabilità	11	1.718.598,60	7	7.3	
I	8.i	8.5	21032	CDR – Gener. 2021	41	3.495.400,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	21036	Bando Autotrasp.	25	21.880,00	7	7.3	
I	8.i	8.5	21057	CDR – Gener. 2021	14	69.146,40	7	7.3	
Linea di Azione 7.3 POC					**1900**	**111.721.524,41**			
I	8.v	8.6	16036	B.A. – De Minimis	1792	2.475.363,88	7	7.4	Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
I	8.v	8.6	18002	B.A. – Esenzione	57	956.056,09	7	7.4	
I	8.v	8.6	20008	Emersione Somm.	2	15.040,00	7	7.4	
I	8.v	8.6	20060	EdenRed - Asili	1	2.000.000,00	7	7.4	
I	8.v	8.6	20062	Edenred – Nidi prem	1	404.500,00	7	7.4	

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
Linea di Azione 7.4 POC					**1853**	**5.850.959,97**			
I	8.vii	8.7	16002	Spazio Att. Latina	1	14.640,00	7	7.5	
I	8.vii	8.7	17048	Spese Gara Hub	1	6.354,16	7	7.5	
I	8.vii	8.7	17049	Spese Gara Hub	1	3.794,12	7	7.5	
I	8.vii	8.7	18023	Generazioni II	2	17.500.000,00	7	7.5	
I	8.vii	8.7	19056	Spese Gara Hub	1	6.315,96	7	7.5	Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
I	8.vii	8.7	19065	Hub	1	6.371.950,20	7	7.5	
I	8.vii	8.7	20023	Guida di Rieti	1	12.200,00	7	7.5	
I	8.vii	8.7	21053	Hub	1	1.000.000,00	7	7.5	
I	8.vii	8.7	21054	Porta Futuro	1	5.000.000,00	7	7.5	
I	8.vii	8.7	22016	Pubblic. HUB	1	2.504,19	7	7.5	
Linea di Azione 7.5 POC					**11**	**29.917.758,63**			
TOTALE ASSE 7 POC - OCCUPAZIONE					**4.004**	**196.898.000,24**			
II	9.i	9.1	15017	Sblocchi partenza	3	821.453,86	8	8.1	
II	9.i	9.1	17029	AT – Migranti	1	144.350,40	8	8.1	
II	9.i	9.1	17051	Valut. Quantit.	1	48.550,00	8	8.1	
II	9.i	9.1	18023	Generazioni II	2	2.501.000,00	8	8.1	
II	9.i	9.1	18024	Com. Ventotene	1	122.032,40	8	8.1	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
II	9.i	9.1	19006	Agricoltura Sociale	14	4.674.465,69	8	8.1	
II	9.i	9.1	21039	Afghani	6	1.137.328,39	8	8.1	
II	9.i	9.1	22006	Ucraini	34	9.792.389,39	8	8.1	
II	9.i	9.1	22082	Biblioteche H24	1	150.000,00	8	8.1	
Linea di Azione 8.1 POC					**63**	**19.391.570,13**			
II	9.i	9.2	15043	Occupabilità	13	1.626.687,39	8	8.2	
II	9.i	9.2	16004	Riprendere a volar	1	249.242,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	16032	Iefp (2016/2017)	45	5.187.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	16037	Disabilità	110	10.480.857,60	8	8.2	
II	9.i	9.2	16037	Disabilità	29	1.672.416,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	17040	Iefp (2017/2018)	45	5.179.200,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	17045	Disabilità	210	16.862.252,16	8	8.2	
II	9.i	9.2	17050	Detenuti – II Scad.	5	167.937,90	8	8.2	
II	9.i	9.2	17055	Tut. Univ. Detenuti	1	160.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	18005	Disabilità	198	17.698.540,80	8	8.2	
II	9.i	9.2	18007	Monit. Detenuti	1	150.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	18009	Disabilità	19	2.053.382,40	8	8.2	
II	9.i	9.2	18021	Libere Dolcezze	3	39.941,00	8	8.2	Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
II	9.i	9.2	18027	IeFP (2018/19)	45	5.210.400,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	19001	Disabilità	191	21.806.930,20	8	8.2	
II	9.i	9.2	20001	Occupabilità	2	373.660,76	8	8.2	
II	9.i	9.2	20029	Tirocini Detenuti	15	721.585,67	8	8.2	
II	9.i	9.2	20047	IeFP (2020/21)	14	5.360.482,20	8	8.2	

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
II	9.i	9.2	20048	IeFP (2020/21)	4	1.219.001,16	8	8.2	
II	9.i	9.2	20049	IeFP (2020/2021)	13	1.521.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	20049	IeFP (2020/2021)	28	3.143.400,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	20050	Disabilità	4	468.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	21001	Intr. Soc. Ragazzi	6	998.154,86	8	8.2	
II	9.i	9.2	21008	Intercultura	10	1.740.850,81	8	8.2	
II	9.i	9.2	21035	Disabilità	224	24.493.966,52	8	8.2	
II	9.i	9.2	21045	Mi riscatto il futuro	1	42.000,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	21055	IeFP (2020/21)	25	2.901.600,00	8	8.2	
II	9.i	9.2	21056	IeFP (2020/21)	4	468.000,00	8	8.2	
Linea di Azione 8.2 POC					**1266**	**131.996.489,43**			

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
II	9.iv	9.3	15026	Nidi al via	7	422.500,00	8	8.3	Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini ee dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia
II	9.iv	9.3	15031	O.S.S.	31	1.114.472,27	8	8.3	
II	9.iv	9.3	17019	Nidi al Via II	11	845.000,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	17038	Spese Pubb. Svg	1	5.475,12	8	8.3	
II	9.iv	9.3	17056	SVG Buoni Servizio	1	1.647.085,46	8	8.3	
II	9.iv	9.3	18010	O.S.S.	8	475.500,10	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20007	Generazioni	1	3.300.600,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20020	Pubbl. Svg	1	2.560,64	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20027	Disabilità	16	842.198,60	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20036	Edenred – Asili Nido	1	3.000.000,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20038	Disabilità	1	39.592,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	20061	Emergenza COVID 19 - Nidi	1	938.734,61	8	8.3	
II	9.iv	9.3	21026	Multimisura II	4	8.668.800,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	22004	Cassa integr zero ore	1	5.000.000,00	8	8.3	
II	9.iv	9.3	22018	Docenti precari	1	5.000.000,00	8	8.3	
Linea di Azione 8.3 POC					**86**	**31.302.518,80**			
TOTALE ASSE 8 POC - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'					**1.415**	**182.690.578,36**			
III	10.i	10.1	15013	Iefp (2015/2016)	35	2.365.600,00	9	9.1	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi
III	10.i	10.1	15016	AT Fuoriclasse	1	153.720,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	15027	Fuoriclasse	70	628.344,67	9	9.1	
III	10.i	10.1	15029	Profess. Orient. (study visit)	9	19.500,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	15040	Fuoriclasse	10	99.414,44	9	9.1	
III	10.i	10.1	16040	Didattica digitale	2	4.009.881,36	9	9.1	
III	10.i	10.1	16050	Progetto KIT SCUOLA 3D	1	854,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	17026	Conc. Viol. Donne	1	453,84	9	9.1	
III	10.i	10.1	17035	Campagna contro il Bullismo	1	171.654,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	17053	Camp. Vs Bullismo	1	171.654,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	19007	Social Media	11	145.000,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	19030	Laboratori – II	166	973.887,82	9	9.1	
III	10.i	10.1	20003	Classe Virtuale	5	15.000,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	20003	Classe Virtuale	110	352.858,98	9	9.1	
III	10.i	10.1	20010	Pacchetti didattici	14	52.649,29	9	9.1	
III	10.i	10.1	20010	Pacchetti didattici	13	116.640,11	9	9.1	
III	10.i	10.1	20046	Valoriz. Spazio Ross.	1	40.000,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	21007	Prod. Letteraria	56	1.481.338,30	9	9.1	
III	10.i	10.1	21013	Conn. Scuole	11	107.103,85	9	9.1	
III	10.i	10.1	21024	Sogg. Estivi 2021	56	1.022.142,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	21047	Willy Monteiro	8	16.000,00	9	9.1	
III	10.i	10.1	22059	Form. E Cultura	1	100.000,00	9	9.1	
Linea di Azione 9.1 POC					**583**	**12.043.696,66**			
III	10.iv	10.4	16026	Conven. CMRC	68	3.999.794,20	9	9.2	
III	10.iv	10.4	16044	Bando Ada	2	30.544,00	9	9.2	
III	10.iv	10.4	16046	Ass.For.Seo	1	3.287.900,00	9	9.2	

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
III	10.iv	10.4	16055	ADA	204	4.738.217,80	9	9.2	Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'insediamento/reinserimento lavorativo
III	10.iv	10.4	17036	Amatrice	1	13.176,00	9	9.2	
III	10.iv	10.4	18029	G.M.V. (2019/2021)	44	3.245.346,93	9	9.2	
III	10.iv	10.4	19008	Ass.For.Seo	9	154.865,75	9	9.2	
III	10.iv	10.4	19018	Amatrice	1	22.045,40	9	9.2	
III	10.iv	10.4	19034	Crisi Aziendali	25	671.356,00	9	9.2	
III	10.iv	10.4	19058	G.M.V.	1	571.538,07	9	9.2	
III	10.iv	10.4	20009	Ass.For.Seo	87	2.151.206,74	9	9.2	
III	10.iv	10.4	21029	Fondo Nuove Co.	55	4.150.786,96	9	9.2	
III	10.iv	10.4	22008	Ass.For.Seo	45	1.204.118,72	9	9.2	
Linea di Azione 9.2 POC					**543**	**24.240.896,57**			
III	10.ii	10.5	17017	Camp Infor. TS	1	171.578,00	9	9.3	Innalzamento dei livelli di competenze, di parteciapzione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
III	10.ii	10.5	17054	Progetto Ricerca	1	219.600,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	18023	Generazioni II	6	20.000.000,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	19036	Eccellenze	30	2.177.280,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	19047	Salone dello Studen	1	61.000,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	19048	Progetto CASPI	1	39.000,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	20028	Dottorati	100	4.340.455,66	9	9.3	
III	10.ii	10.5	20055	Diplomati meritevoli	1	353.100,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	21050	Genova OM	1	4.087,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	21051	Fiera Verona	1	20.374,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	21052	Att. Prop. T.S.	1	250.000,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	22012	Didacta	1	40.000,00	9	9.3	
III	10.ii	10.5	22060	Disco (2022/2023)	3	15.000.000,00	9	9.3	
Linea di Azione 9.3 POC					**148**	**42.676.474,66**			
III	10.iv	10.6	15042	Officine Pasolini	1	180.000,00	9	9.4	Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
III	10.iv	10.6	17030	P.P.P. (2017/2020)	4	3.200.043,00	9	9.4	
III	10.iv	10.6	18023	Generazioni II	4	3.500.000,00	9	9.4	
III	10.iv	10.6	19021	Didacta	1	46.360,00	9	9.4	
III	10.iv	10.6	19028	ITS	20	1.336.170,48	9	9.4	
III	10.iv	10.6	22067	ITS	20	1.267.214,31	9	9.4	
Linea di Azione 9.4 POC					**50**	**9.529.787,79**			
TOTALE ASSE 9 POC - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					**1.324**	**88.490.855,68**			
IV	11.i	11.1	18030	PRA (II Fase)	5	1.705.995,66	10	10.1	Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
IV	11.i	11.1	19045	Sigess	2	585.191,14	10	10.1	
Linea di Azione 10.1 POC					**7**	**2.291.186,80**			
IV	11.i	11.3	16025	LC – Stakeholder	1	1.300.000,00	10	10.2	Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
IV	11.i	11.3	18032	Valor. PArtnerar.	1	110.000,00	10	10.2	
IV	11.i	11.3	19013	PRA II -CentrImp	2	934.653,49	10	10.2	
IV	11.i	11.3	19019	Rafforz. CBR	8	1.153.000,00	10	10.2	
IV	11.i	11.3	19046	PRA II	1	725.000,00	10	10.2	

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
IV	11.i	11.3	19055	Valor. Partne	1	320.250,00	10	10.2	
Linea di Azione 10.2 POC					**14**	**4.542.903,49**			
IV	11.ii	11.6	17027	Int. Mir. Detenuti	1	80.000,00	10	10.3	Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amminsitrazioni nei programmi d'investimento pubblico, anche per la coesione territoriale
IV	11.ii	11.6	19046	PRA II	1	526.006,87	10	10.3	
IV	11.ii	11.6	20040	PRA II	1	80.000,00	10	10.3	
IV	11.ii	11.6	20041	PRA II – Roster	4	356.600,00	10	10.3	
Linea di Azione 10.3 POC					**7**	**1.042.606,87**			
TOTALE ASSE 10 POC - CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA					**28**	**7.876.697,16**			

POR FESR e POR FSE 2014-2020							POC 2014-2020		
Asse	Priorità	Obiettivo specifico	Procedura / Azione	Titolo	Nr. Progetti	Importo (€)	Asse	Linea di Azione	Titolo Linea di Azione
V	AT.i	AT1		Gestione, controllo e sorveglianza (FSE)	9	9.488.152,21	11	11.1	Gestione, controllo e sorveglianza
6			6.1	Gestione, controllo e sorveglianza (FESR)	17	15.510.165,28	11	11.1	
				Gestione, controllo e sorveglianza (POC e PNRR)	1	5.000.000,00	11	11.1	
Linea di Azione 11.1 POC					**27**	**29.998.317,49**			
V	AT.i	AT2		Comunicazione e valutazione (FSE)	4	411.018,00	11	11.2	Comunicazione e valutazione
6			6.2	Comunicazione e Valutazione (FESR)	8	8.357.829,58	11	11.2	
				Comunicazione e Valutazione (POC)	1	467.851,19	11	11.2	
Linea di Azione 11.2 POC					**13**	**9.236.698,77**			
TOTALE ASSE 11 POC - ASSISTENZA TECNICA					**40**	**39.235.016,26**			
TOTALE POC					**7.513**	**870.755.696,07**			

24A02892

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 24 maggio 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 210/2024).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 52 del 2019 del Consiglio di Presidenza e la successiva interpretazione dello stesso resa dal Consiglio stesso nell'adunanza del 13-14 aprile 2021 con delibera n. 120/CP/2021;

Vista la comunicazione del Presidente della Corte dei conti resa nell'adunanza del 30-31 gennaio 2024;

Viste le deliberazioni nn. 1/DEL/2024 in data 6 marzo 2024 e n. 2/DEL/2024 del 13 marzo 2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale sono state approvate modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti;

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell'adunanza del 23-24 aprile 2024;

Vista la sintesi dell'adunanza del 23-24 aprile 2024;

Informate le organizzazioni sindacali;

Ha approvato
la seguente deliberazione:

Art. 1.

Sono adottate le seguenti modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/ 2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il testo dell'art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte, per la gestione dei rapporti europei e internazionali, ivi inclusi i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo, si avvale dell'Ufficio affari internazionali di cui al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo. L'Ufficio affari internazionali è composto da quattro magistrati, in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal Presidente della Corte, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale è sentito il procuratore generale. A uno dei quattro il Presidente assegna le funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio;

b) all'art. 21, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3 Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione generale gestione affari generali è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a. servizio gare;

b. servizio acquisti;

c. servizio strutture regionali;

d. servizio supporti ausiliari;

e. servizio prevenzione e sicurezza;

f. servizio tecnico.»;

c) all'art. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2 Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale gestione delle risorse umane è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a. servizio concorsi;

b. servizio mobilità;

c. servizio per il trattamento giuridico del personale amministrativo;

d. servizio per il trattamento economico e quiescenza del personale amministrativo;

e. servizio per il contenzioso del lavoro;

f. servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale presso il Segretariato generale.»;

d) all'art. 31, la rubrica e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 31*(Segreteria unica Sezioni di appello)* . — 1. La Segreteria unica Sezioni di appello, di livello dirigenziale non generale, cura, in raccordo con i Presidenti delle sezioni giurisdizionali di appello, gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività delle sezioni giurisdizionali centrali di appello, e, in raccordo con il Presidente della Corte, la tenuta di un ruolo unico di tutte le impugnazioni proposte alle sezioni centrali contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti delle sezioni.».

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Segreteria unica sezioni di appello è articolata nei seguenti uffici:

a. segreteria della I sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

b. segreteria della II sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

c. segreteria della III sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

d. ufficio del ruolo generale dei giudizi d'appello, di livello non dirigenziale»;

e) all'art. 41, le lettere *k)* e *q)* del comma 5 sono sostituite dalla seguente lettera:

s) Servizio amministrativo unico della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta.

f) all'art. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, nonché mansioni esecutive e di segreteria, ed attività di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sardegna.»;

g) all'art. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, nonché di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.»;

h) all'art. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La segreteria della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta.»;

i) all'art. 64, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il diciassette per cento della dotazione organica della dirigenza di seconda fascia, pari a undici posti, può essere riservato a incarichi di studio.».

Roma, 24 maggio 2024

Il Presidente: CARLINO

24A02902

DELIBERA 29 maggio 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 223/2024).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 52 del 2019 del Consiglio di Presidenza e la successiva interpretazione dello stesso resa dal Consiglio stesso nell'adunanza del 13-14 aprile 2021 con delibera n. 120/CP/2021;

Vista la comunicazione dell'adunanza del 30-31 gennaio 2024 con la quale il presidente della Corte dei conti ha informato di aver avviato, su proposta del magistrato responsabile dell'Ufficio affari internazionali del procuratore generale, il procedimento volto ad aumentare, per il citato ufficio, il numero dei magistrati assegnati in posizione aggiuntiva, da due a quattro, di cui uno assegnato all'ufficio requirente;

Vista la deliberazione n. 1/DEL/2024 in data 6 marzo 2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale sono state approvate modifiche al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell'adunanza del 23-24 aprile 2024;

Vista la sintesi dell'adunanza del 23-24 aprile 2024;

Ha approvato
la seguente deliberazione:

Art. 1.

Sono adottate le seguenti modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) dopo l'art. 10-*ter* è aggiunto l'art. 10-*quater* recante la rubrica «Ufficio Affari Internazionali»: «L'Ufficio affari internazionali cura, alle dirette dipendenze del presidente della Corte, i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo. È composto da quattro magistrati, in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal presidente della Corte, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale è sentito il procuratore generale. L'ufficio potrà, occasionalmente, avvalersi della collaborazione di ulteriori figure magistratuali individuate per aree tematiche.»;

b) l'art. 10, comma 4, è soppresso.

Roma, 29 maggio 2024

Il Presidente: CARLINO

24A02903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido gadoterico, «Claricyclic».

Estratto determina AAM/PPA n. 427/2024 del 24 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione tipo II, C.I.z: aggiornamento stampati con modifica dei paragrafi n. 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2, 4, 5 ed il paragrafo «Informazioni destinate esclusivamente agli operatori sanitari» del foglio illustrativo a seguito della procedura di *Repeat Use MRP* (SE/H/1562/01-02/E/01).

Modifica editoriale relativa al contenuto di acido gadoterico da 279,3 mg a 279,32 mg (paragrafi 2, 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del paragrafo 2 delle etichette e del paragrafo 6 del foglio illustrativo).

Altre modifiche editoriali (paragrafi 5.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2,5 e 6 del foglio illustrativo) in linea con i testi *common*.

Relativamente al medicinale CLARICYCLIC (A.I.C. n. 044977) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

codice pratica: VC2/2023/601;

numero procedura: SE/H/1562/001-002/II/023;

titolare A.I.C.: GE Healthcare AS, con sede legale e domicilio fiscale in Nycoveien, 1-2 - P.O. Box 4220 Nydalen, N-0401, Oslo, Norvegia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02843

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina IP n. 269 del 13 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN FORTE 23,2 mg/g gel 1 tubo da 100 g dalla Romania con numero di autorizzazione 13380/2020/22, intestato alla società Haleon România S.r.l. Str. Costache Negri, nr. 1-5, Opera center one (zona 2), Etaj 6 Sectorul 5, Bucureşti, Romania e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG Barthstrasse 4, Muenchen, Bayern, 80339, Germania e da Haleon Germany GmbH Barthstrasse 4, 80339, München, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione:

VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C.: 037959071 (in base 10) 146FDZ(in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di «Voltaren Emulgel» contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 2 g di diclofenac sodico;

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Voltaren Forte», sostituire la frase «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.» con la frase «Conservare a temperatura inferiore ai 30°C nella confezione originale» e riportare il riferimento sulle etichette.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia;

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

VOLTAREN EMULGEL «2% grl» tubo da 100 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C. : 037959071.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C.: 037959071.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02844

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fosamax»

Estratto determina IP n. 270 del 13 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FOSAMAX ONCE WEEKLY 70 MG TABLETS 4 U.P. dall'Irlanda con numero di autorizzazione 23198/003/001, intestato alla società Organon Pharma (IRELAND) Limited 2 Dublin Landings North Wall Quay - North Dock D01 V4A3, Dublin 1 (IRLANDA) e prodotto da Organon Heist, Industriepark 30, HEIST-OP-DEN-BERG, Antwerp, 2220, BELGIO, da Merck Sharp and Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi e da Savio Industrial S.r.l - via Emilia n. 21, ITALIA, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in - viale Europa n. 160, 21017 Samarate VA.

Confezione:

FOSAMAX «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL;

codice A.I.C.: 051112023 (in base 10) 1JRU2R(in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico;

eccipienti: microcrystalline cellulose (E460), lactose anhydrous, croscarmellose sodium, magnesium stearate (E572).

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FOSAMAX «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL;

codice A.I.C.: 051112023;

classe di rimborsabilità: Cnn;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

FOSAMAX «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL;

codice A.I.C.: 051112023;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02845

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 271 del 13 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice A.I.C.: 042791020 (in base 10) 18TW3D(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di tadalafil;

eccipienti: compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice A.I.C.: 042791020.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse.

Codice A.I.C.: 042791020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02846

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza»

Estratto determina IP n. 282 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOLPAZA 40 mg enterosolventní tablety 84 U.P. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/423/07-C, intestato alla società Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia e prodotto da Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Jugovzhodna Slovenija, 8501 Novo mesto, Slovenia, TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NOLPAZA «40 mg compresse grastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 051188011 (in base 10) 1JU49C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: mannitolo, crospovidone (tipo A, tipo B), sodio carbonato, sorbitolo (E420), calcio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa, povidone (K25), titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), glicole propilenico, copolimero di acido metacrilico ed etile acrilato 1:1, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, macrogol 6000 e talco.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - (loc. Caleppio) 20049 Settala (MI), Italia;

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO), Italia;

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia, Bulgaria;

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOLPAZA «40 mg compresse grastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C. : 051188011.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOLPAZA «40 mg compresse grastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C. : 051188011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02848

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0861
Yen	169,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,748
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,85548
Fiorino ungherese	385,65
Zloty polacco	4,2533
Nuovo leu romeno	4,975
Corona svedese	11,6127
Franco svizzero	0,988
Corona islandese	150,3

Corona norvegese	11,6115
Rublo russo	-
Lira turca	34,9725
Dollaro australiano	1,6259
Real brasiliano	5,559
Dollaro canadese	1,4798
Yuan cinese	7,856
Dollaro di Hong Kong	8,4712
Rupia indonesiana	17351,81
Shekel israeliano	4,0267
Rupia indiana	90,4715
Won sudcoreano	1477,31
Peso messicano	18,0315
Ringgit malese	5,0884
Dollaro neozelandese	1,773
Peso filippino	62,853
Dollaro di Singapore	1,4628
Baht tailandese	39,214
Rand sudafricano	19,8052

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02893

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0864
Yen	169,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,682
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,8544
Fiorino ungherese	385,43
Zloty polacco	4,2553
Nuovo leu romeno	4,9743
Corona svedese	11,581
Franco svizzero	0,9884
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,583
Rublo russo	-
Lira turca	34,9752
Dollaro australiano	1,6278
Real brasiliano	5,5371
Dollaro canadese	1,4797
Yuan cinese	7,861
Dollaro di Hong Kong	8,4778
Rupia indonesiana	17383,98
Shekel israeliano	3,9892
Rupia indiana	90,5115
Won sudcoreano	1480,56
Peso messicano	17,98
Ringgit malese	5,0979
Dollaro neozelandese	1,781
Peso filippino	63,294
Dollaro di Singapore	1,4632
Baht tailandese	39,425
Rand sudafricano	19,6955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02894

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,083
Yen	169,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,748
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,85165
Fiorino ungherese	388,05
Zloty polacco	4,2686
Nuovo leu romeno	4,9751
Corona svedese	11,6325
Franco svizzero	0,9905
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,585
Rublo russo	-
Lira turca	34,8553
Dollaro australiano	1,6288
Real brasiliano	5,5647
Dollaro canadese	1,481
Yuan cinese	7,8414
Dollaro di Hong Kong	8,4538
Rupia indonesiana	17371,32
Shekel israeliano	3,9853

Rupia indiana	90,2135
Won sudcoreano	1480,95
Peso messicano	18,0397
Ringgit malese	5,082
Dollaro neozelandese	1,7724
Peso filippino	62,825
Dollaro di Singapore	1,4616
Baht tailandese	39,448
Rand sudafricano	19,7464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02895

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0854
Yen	169,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,738
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,85175
Fiorino ungherese	387,08
Zloty polacco	4,263
Nuovo leu romeno	4,9754
Corona svedese	11,5925
Franco svizzero	0,9907
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,5165
Rublo russo	-
Lira turca	34,9722
Dollaro australiano	1,6333
Real brasiliano	5,5745
Dollaro canadese	1,4832
Yuan cinese	7,8578
Dollaro di Hong Kong	8,4749
Rupia indonesiana	17398,69
Shekel israeliano	3,9863
Rupia indiana	90,3445
Won sudcoreano	1476,66
Peso messicano	18,0534
Ringgit malese	5,1063
Dollaro neozelandese	1,7703
Peso filippino	63,138
Dollaro di Singapore	1,4637
Baht tailandese	39,612
Rand sudafricano	19,9118

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02896

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,084
Yen	170,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,736
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,85241
Fiorino ungherese	385,18
Zloty polacco	4,2553
Nuovo leu romeno	4,9743
Corona svedese	11,599
Franco svizzero	0,9924
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,4953
Rublo russo	-
Lira turca	34,9539
Dollaro australiano	1,6394
Real brasiliano	5,5722
Dollaro canadese	1,4865
Yuan cinese	7,8522
Dollaro di Hong Kong	8,468
Rupia indonesiana	17377,88
Shekel israeliano	3,9801
Rupia indiana	90,104
Won sudcoreano	1480,44
Peso messicano	18,0844
Ringgit malese	5,1073
Dollaro neozelandese	1,7747
Peso filippino	63,078
Dollaro di Singapore	1,4639
Baht tailandese	39,756
Rand sudafricano	19,9506

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02897

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Sostituzione del liquidatore della «Artemisia società cooperativa sociale in liquidazione», in Aosta

Con deliberazione n. 441, in data 19 aprile 2024, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Artemisia società cooperativa sociale in liquidazione», con sede legale in Aosta, via Piccolo San Bernardo n. 30, costituita con atto a rogito del notaio dott. Marcoz Gianpaolo in data 11 agosto 2016, C.F. 01214400077 - ed ha nominato il dott. Ivano Comé quale nuovo liquidatore.

24A02842

Scioglimento della «Laentze soc. coop. in liquidazione», in Nus e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 439, in data 19 aprile 2024, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Laentze soc. coop. in liquidazione», con sede legale in Nus - Frazione Ronchettes n. 12 - costituita con atto a rogito del notaio dott. Marcoz Guido in data 22 gennaio 2002, C.F. 01035430071 - ed ha nominato la sig.ra Barbara Rosignoli quale commissario liquidatore.

24A02847

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-131) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C